



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 2 del 04/01/2017

Proposta n. 2017/3

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI CAORSO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28.7.2015, CONTRODEDOTTA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30.6.2016: INTESA ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000 E S.M.I. E FORMULAZIONE DEL PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Caorso ha adeguato la propria strumentazione urbanistica al nuovo quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla riforma urbanistica operata dalla L.R. n. 20/2000, approvando il Piano strutturale comunale (PSC), il Piano operativo comunale (POC) e il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) rispettivamente con atti del Consiglio comunale n. 13 del 22.6.2012, n. 21 del 19.8.2013 e n. 36 del 28.11.2013;
- con atto di Giunta n. 55 del 3.4.2015 il Comune ha assunto il Documento preliminare ed avviato il procedimento per l'approvazione di una Variante al suddetto PSC e ha quindi convocato la Conferenza di pianificazione di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000;
- la Provincia ha formalizzato le proprie valutazioni con provvedimento del presidente n. 75 del 28.5.2015, le quali sono state depositate alla seduta conclusiva della Conferenza tenutasi il 3.6.2015;
- a conclusione del processo concertativo svolto, il Comune di Caorso, con deliberazione del Consiglio n. 29 del 28.7.2015, ha adottato, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, la Variante al PSC, sulla quale questa Amministrazione, con provvedimento del presidente n. 66 del 1.6.2016, ha formulato riserve;
- il Comune di Caorso, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, con la deliberazione consiliare n. 23 del 30.6.2016, si è espresso sulle riserve formulate dalla Provincia alla Variante al PSC e sulle osservazioni pervenute, richiedendo l'Intesa alla Provincia con nota n. 5115 del 16.7.2016 (registrata in data 18.7.2016 al n. 20425 di prot. prov.le);
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere alcune integrazioni e pareri ambientali al Comune di Caorso, come da nota prot. prov.le n. 21869 del 1.8.2016 allo stesso inoltrata;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 7012 del 6.10.2016 (registrata al prot. prov.le n. 26913 del 7.10.2016), mentre i pareri sono pervenuti direttamente dalla Autorità ambientali coinvolte o in allegato alla citata nota;

- dalla suddetta data del 7.10.2016 ha iniziato a decorrere il termine di 90 giorni assegnato alla Provincia per l'adozione del presente atto il quale, quindi, scade il giorno 5.1.2017;
- infine, con nota n. 8461 del 25.11.2016 (registrata al prot. prov.le n. 31230 del 25.11.2016), il Sindaco del Comune di Caorso comunica che l'Amministrazione, in sede di approvazione della Variante al PSC, intende proporre al Consiglio comunale di rivedere la precedente decisione assunta con il citato atto di controdeduzione n. 23 del 30.6.2016 per la parte inerente l'eliminazione delle aree di trasformazione P01 e P02 (in accoglimento di osservazione da privati), allo scopo di mantenere fermo il perimetro del Polo definito dall'Accordo territoriale sottoscritto in data 26.1.2012 tra il Comune stesso, il Comune di Monticelli d'Ongina e la Provincia di Piacenza;

Dato atto che:

- in virtù delle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, la Provincia esprime l'Intesa potendola subordinare all'inserimento nella Variante al PSC delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve formulate, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere il Piano controdedotto conforme agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- ai sensi dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, i contenuti dell'Intesa hanno carattere vincolante per il Comune che è quindi tenuto ad approvare la Variante al PSC in conformità alla medesima;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", la Provincia è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante al PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;

Dato inoltre atto che, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture

organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;

- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Tenuto conto che, con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Acquisiti agli atti i seguenti pareri (o valutazioni comunque denominate):

- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, nota n. 573 del 28.1.2016 (pervenuta il 28.1.2016, prot. prov.le n. 2400);
- Soprintendenza Archeologia Emilia-Romagna, note n. 16 del 4.1.2016 e n. 1866 del 22.2.2016 (pervenute rispettivamente ai prot. prov.li n. 60 del 4.1.2016 e n. 5310 del 22.2.2016);
- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia dell'Emilia-Romagna, nota n. 9169 del 26.8.2016 (pervenuta il 26.8.2016, prot. prov.le n. 23709), di conferma del precedente parere espresso con nota n. 2411/2016;
- Azienda USL – Dipartimento di Sanità Pubblica, nota n. 56637 del 5.9.2016 (pervenuta il 5.9.2016, prot. prov.le n. 24368), di conferma precedente parere espresso con nota n. 12538/2016;
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, nota n. 26528 del 30.9.2016 (pervenuta il 30.9.2016, prot. prov.le n.26431);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 8896 del 29.9.2016 (pervenuta il 30.9.2016, prot. prov.le n. 26447);
- Agenzia Interregionale per il fiume Po, nota n. 24451 del 5.10.2016 (pervenuta il 5.10.2016, prot. prov.le n. 26742);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, nota n. 1780 del 1.9.2016 (pervenuta il 7.10.2016 in allegato alla citata nota comunale n. 7012/2016), di rinvio a quanto già espresso con precedenti pareri;

Acquisita inoltre agli atti copia dell'osservazione presentata dall'Ufficio tecnico del Comune (ricevuta al prot. prov.le n. 463 del 26.1.2016), la quale prendeva atto di diverse richieste di modifica alla Variante adottata pervenute nella fase di deposito e pubblicazione della stessa;

Esaminata l'istruttoria svolta dal "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" e, in particolare:

- il documento denominato "Allegato 1 - Caorso, elaborati Variante PSC oggetto d'Intesa", Allegato n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente l'elenco degli elaborati sulla cui base è stata svolta l'esame istruttorio;
- il documento denominato "Allegato 2 – Caorso, Intesa Variante PSC", Allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante, contenente le valutazioni in merito alle controdeduzioni comunali alle riserve (Sezione 1) e alle osservazioni (Sezione 2);

Ritenuto, in questa sede, di:

- condividere l'istruttoria svolta, esprimendo al Comune di Caorso l'Intesa in merito alla conformità della Variante al PSC agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le modifiche agli elaborati di Variante (elencati in Allegato n. 1) riportate nell'Allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, dando atto che i contenuti dell'Intesa hanno carattere vincolante per il Comune che, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è quindi tenuto ad approvare la Variante al PSC in conformità alla medesima;

- prendere atto, relativamente alla decisione assunta con atto di Consiglio comunale n. 23 del 30.6.2016 di “accogliere l'osservazione presentata dai privati di eliminare dal PSC le aree di trasformazione P01, P02”, della citata nota a firma del Sindaco del Comune di Caorso n. 8461 del 25.11.2016 (registrata al prot. prov.le n. 31230 del 25.11.2016) con cui si comunica che l'Amministrazione stessa “in sede di approvazione della Variante al PSC, intende proporre al Consiglio comunale di rivedere la propria precedente decisione allo scopo di mantenere fermo il perimetro del Polo definito dall'Accordo territoriale sottoscritto” in data 26.1.2012 tra il Comune medesimo, il Comune di Monticelli d'Ongina e la Provincia di Piacenza, onde non dover procedere alla variazione di detto Accordo, e fermo restando quanto espresso nelle valutazioni conclusive relative all'osservazione n. 1, punti 1 e 5, contenute nella Sezione 2 del citato Allegato n. 2 (denominato “Allegato 2 – Caorso, Intesa Variante PSC”), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- prendere atto, relativamente alla valutazione ambientale della Variante al PSC ed in considerazione della natura delle modifiche effettuate con la stessa, delle indicazioni fornite dal Comune nell'elaborato “V.REL-VALSAT Relazione”, paragrafo 8.3 “Variante urbanistica al PSC”, e finalizzate a sostenere la non necessità di svolgere la procedura di valutazione ambientale della Variante, non risultando necessarie ulteriori valutazioni rispetto a quelle già effettuate nell'ambito della valutazione ambientale del Piano approvato, come espresso nelle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n. 19, contenuta nella Sezione 1 del citato Allegato n. 2 (denominato “Allegato 2 – Caorso, Intesa Variante PSC”), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto altresì di esprimere, con riguardo al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”, in merito alla compatibilità delle previsioni di Variante al PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, parere sismico favorevole, precisando che il parere provinciale non entra nel merito delle specifiche scelte progettuali la cui definizione è demandata alla fase esecutiva degli interventi pianificati e resta quindi di esclusiva competenza comunale. Al Comune spetta infatti, in sede di rilascio delle concessioni o equivalenti atti di autorizzazione, la verifica della rispondenza dei progetti ai criteri e alle norme antisismiche, secondo quanto indicato nel DM 14.1.2008 “Norme tecniche per le costruzioni”;

Tenuto conto, a supporto della presente decisione, delle motivazioni contenute nell'Allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante e richiamate le considerazioni svolte nella Relazione (in atti), comprese le valutazioni svolte a supporto della formulazione della proposta di parere sismico;

Dato atto che concluso l'iter di approvazione della Variante al PSC il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia della Variante di Piano approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la stessa attraverso il proprio sito web a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-bis, comma 3 della L.R. n. 20/2000;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio” modificata dalla L.R. n. 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio” e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;

- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione (delle acque) del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successiva prima revisione del Piano medesimo, approvata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 1 del 3.3.2016 ad oggetto "Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021";
- Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, pubblicate con Decreto del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 122 del 20.6.2014 e accompagnate da misure di cautela, in vista della successiva adozione del PGRA;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA), adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 4 del 17.12.2015 e approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 2 del 3.3.2016, riguardante il primo ciclo di pianificazione 2015-2021;
- Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzato al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 17.12.2015;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l’art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l’art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell’Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell’Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l’insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dal Dirigente del Servizio “Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive” in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di esprimere l’Intesa al Comune di Caorso in merito alla conformità della Variante al PSC (adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28.7.2015, controdedotta con deliberazione dello stesso Consiglio n. 23 del 30.6.2016) agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le prescrizioni inerenti alle modifiche da apportare alla Variante stessa riportate nell’allegato n. 2 (denominato “Allegato 2 – Caorso, Intesa Variante PSC”), che specificamente si approva, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. prendere atto, relativamente alla decisione assunta con atto di Consiglio comunale n. 23 del 30.6.2016 di “accogliere l’osservazione presentata dai privati di eliminare dal PSC le aree di trasformazione P01, P02”, della nota a firma del Sindaco del Comune di Caorso n. 8461 del 25.11.2016 (registrata al prot. prov.le n. 31230 del 25.11.2016) con cui si comunica che l’Amministrazione stessa “in sede di approvazione della Variante al PSC, intende proporre al Consiglio comunale di rivedere la propria precedente decisione allo scopo di mantenere fermo il perimetro del Polo definito dall’Accordo territoriale sottoscritto” in data 26.1.2012 tra il Comune medesimo, il Comune di Monticelli d’Ongina e la Provincia di Piacenza, onde non dover procedere alla variazione di detto Accordo, e fermo restando quanto espresso nelle valutazioni conclusive relative all’osservazione n. 1, punti 1 e 5, contenute nella Sezione 2 del citato Allegato n. 2 (denominato “Allegato 2 – Caorso, Intesa Variante PSC”), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. prendere atto, relativamente alla valutazione ambientale della Variante al PSC ed in considerazione della natura delle modifiche effettuate con la stessa, delle indicazioni fornite dal Comune nell’elaborato “V.REL-VALSAT Relazione”, paragrafo 8.3 “Variante urbanistica al PSC”, e finalizzate a sostenere la non necessità di svolgere la procedura di valutazione ambientale della Variante, non risultando necessarie ulteriori valutazioni rispetto a quelle già effettuate nell’ambito della valutazione ambientale del

Piano approvato, come espresso nelle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n. 19, contenuta nella Sezione 1 del citato Allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 – Caorso, Intesa Variante PSC"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni della Variante al PSC del Comune di Caorso con le condizioni di pericolosità locale, parere sismico favorevole, precisando che il parere provinciale non entra nel merito delle specifiche scelte progettuali la cui definizione è demandata alla fase esecutiva degli interventi pianificati e resta quindi di esclusiva competenza comunale. Al Comune spetta infatti, in sede di rilascio delle concessioni o equivalenti atti di autorizzazione, la verifica della rispondenza dei progetti ai criteri e alle norme antisismiche, secondo quanto indicato nel DM 14.1.2008 "Norme tecniche per le costruzioni";
5. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Caorso, elaborati Variante PSC oggetto d'Intesa"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto che l'Intesa espressa con il presente provvedimento ha carattere vincolante per il Comune di Caorso il quale, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è tenuto ad approvare la Variante al PSC in conformità alla medesima, potendo procedere unicamente all'approvazione delle parti di Variante condivise dalla Provincia e allo stralcio delle previsioni per le quali sia stata negata l'Intesa o la stessa sia stata subordinata a modifiche che il Comune non intende recepire;
7. di dare atto che qualsiasi modifica alla Variante al PSC derivante da una eventuale e diversa decisione di controdeduzione sulle osservazioni, rispetto a quella assunta con atto del Consiglio comunale n. 23 del 30.6.2016, ad eccezione delle modifiche di cui al precedente punto 2. del presente dispositivo, deve essere sottoposta alla Provincia per l'acquisizione dell'Intesa e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, il Comune dovrà redigere il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'espressione del parere motivato di competenza;
8. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., copia del presente provvedimento al Comune di Caorso;
9. di dare atto che concluso l'iter di approvazione della Variante al PSC il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia della Variante approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la stessa attraverso il proprio sito web a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-bis, comma 3 della L.R. n. 20/2000;
10. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI CAORSO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28.7.2015, CONTRODEDOTTA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30.6.2016: INTESA ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000 E S.M.I. E FORMULAZIONE DEL PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 3.1.2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 2 del 04/01/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI CAORSO
ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 28.7.2015,
CONTRODEDOTTA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30.6.2016: INTESA
ESPRESSA AI SENSI DEL COMMA 10 DELL'ART. 32, DELLA L.R. N. 20/2000 E S.M.I. E
FORMULAZIONE DEL PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 04/01/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

Allegato 1 – Caorso, elaborati Variante PSC oggetto d'Intesa

DENOMINAZIONE	SCALA
QUADRO CONOSCITIVO	
QC.REL – Relazione	/
PIANO STRUTTURALE COMUNALE	
PSC REL – Relazione Illustrativa di Variante	/
PSC NR.01 - Norme Tecniche di Attuazione	/
PSC NR.02 – Schede d'ambito territoriale	/
PSC 01 – Carta degli ambiti	1:10.000
PSC 02 – Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale	1:10.000
PSC 03 – Aree di Trasformazione	1:10.000
PSC 04 – Aspetti strutturali del Territorio	1:10.000
PSC 06 – Dotazioni Territoriali	1:10.000
PSC V.07 – Unità di Paesaggio	1:10.000
PSC V.08 – Carta dei vincoli idrografici e idrogeologici	1:10.000
PSC V.09 – Carta dei vincoli strutturali	1:10.000
PSC V.10 – Carta dei vincoli e delle tutele storiche, paesaggistiche ed ambientali	1:10.000
PSC V.11 – Aree non idonee per impianti di gestione rifiuti	1:10.000
PSC V.12 – Aree non idonee localizzazione impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili	1:10.000
	<i>Elaborati trasmessi a Questa Amministrazione, fra gli elaborati di Variante, per la formulazione dell'Intesa, ma non presenti nell'elenco degli elaborati controdedotti contenuto nell'atto C.C. n.23 del 30.06.2016 che riporta l'elaborato PSC V.12 – Aree non idonee per impianti di gestione rifiuti e localizzazione impianti di produzione di energia elettrica</i>
PSC SV - Schede dei Vincoli	/
VALSAT	
VALSAT V.REL - Relazione	/
VALSAT V.REL – Sintesi non Tecnica	/
ZONIZZAZIONE ACUSTICA	
ZAC.REL – ZONIZZAZIONE ACUSTICA – Relazione Tecnica Illustrativa	/
ZAC.SP.2a/2b/2c - ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE – Stato di progetto	1:5.000
ZAC.SVP.3a/3b/3c - ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE – Sovrapposizione stato di fatto e stato di progetto	1:5.000

Allegato 2 – Sezione 1 - Caorso, Intesa Variante PSC

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE			
1	Risulta necessario modificare, integrare e aggiornare gli elaborati di variante al PSC, per quanto non già effettuato, sulla base dei pareri espressi dagli Enti competenti, in sede di conferenza di pianificazione e successivamente all'adozione.	<i>"Risulta necessario modificare, integrare e aggiornare gli elaborati di variante al PSC, per quanto non già effettuato, sulla base dei pareri espressi dagli Enti competenti, in sede di conferenza di pianificazione e successivamente all'adozione. Si prende atto di quanto richiesto e si chiarisce che tutti i pareri pervenuti in sede di conferenza di pianificazione sono stati recepiti"</i>	INTESA CONDIZIONATA Si provveda a rivedere il contenuto di tutti gli elaborati del PSC, secondo quanto richiesto dagli Enti ed organismi coinvolti nell'iter procedurale di approvazione del PSC, che hanno provveduto ad inviare lo specifico parere sia sul PSC adottato che su quello controdedotto.
2	Le modifiche/integrazioni degli elaborati di variante al PSC da effettuarsi in riferimento alle specifiche riserve, dovranno essere apportate a tutti gli elaborati interessati dal medesimo contenuto.	<i>"Le modifiche/integrazioni degli elaborati di variante al PSC da effettuarsi in riferimento alle specifiche riserve, dovranno essere apportate a tutti gli elaborati interessati dal medesimo contenuto. Si prende atto di quanto richiesto"</i>	INTESA CONDIZIONATA Si richiama il contenuto della riserva in considerazione delle diverse modifiche da apportare agli elaborati di Variante al PSC (in riferimento alle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alle specifiche riserve).
3	Si rammenta che gli elaborati cartografici della variante al PSC dovranno essere trasmessi a Questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e nell'elaborato "Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)", formalizzato con D.D. 2172/2006, in attuazione della sopracitata Deliberazione n. 484/2003.	<i>"Si rammenta che gli elaborati cartografici della variante al PSC dovranno essere trasmessi a Questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e nell'elaborato "Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)", formalizzato con D.D. 2172/2006, in attuazione della sopracitata Deliberazione n. 484/2003. Si prende atto di quanto richiesto e si</i>	INTESA CONDIZIONATA Prendendo atto della controdeduzione comunale, si ribadisce che in sede di trasmissione del Piano approvato alla Provincia, ai sensi del comma 12 dell'art. 32 della LR 20/2000, tutti gli elaborati cartografici dovranno essere predisposti secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e nell'elaborato "Modello dati di base del Piano

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		chiarisce la trasmissione del data base definitivo sarà effettuata successivamente all'intesa per evitare di creare confusione con una doppia consegna di materiale apparentemente uguale."	Strutturale Comunale (PSC)", formalizzato con D.D. 2172/2006, in attuazione della sopracitata Deliberazione n. 484/2003.
ADEGUAMENTO ALLA L.R.15/2013			
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA NORMATIVA DEL PSC AI SENSI DELL'ART. 50 DELLA L.R.15/2013 e secondo le indicazioni di cui alla DGR 994/2014			
4	<p>Premesso che il Comune, con la Variante al PSC in oggetto, ha effettuato una revisione del testo normativo ai sensi dell'art.50 della L.R.15/2013, al fine di semplificare la disciplina, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel testo normativo sono ancora presenti riferimenti a specifiche disposizioni della L.R.31/2002 abrogate e sostituite dalla L.R.15/2013 (si vedano ad esempio il comma 3 dell'art.27, il comma 1 dell'art.46 e il comma 1 dell'art.47); in merito alle definizioni delle categorie di intervento e al richiamo all'allegato "Definizione degli interventi edilizi" della L.R.31/2002, attualmente sostituito con l'Allegato alla L.R.15/2013, si fa comunque presente, che le definizioni statali di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m. e i. sono direttamente applicabili nel territorio regionale e prevalgono sulle previsioni con esse incompatibili, come si evince dalla circolare regionale "Indicazioni applicative conseguenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.164 del 2014" del 21 novembre 2014 e successive precisazioni; occorre correggere alcuni refusi presenti nel testo normativo modificato, ad esempio: il comma 5 dell'art.10 inserendo il riferimento all'art.29, il riferimento all'art.A-19 della 	<p><i>"Premesso che il Comune, con la Variante al PSC in oggetto, ha effettuato una revisione del testo normativo ai sensi dell'art.50 della L.R.15/2013, al fine di semplificare la disciplina, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata, si evidenzia quanto segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>nel testo normativo sono ancora presenti riferimenti a specifiche disposizioni della L.R.31/2002 abrogate e sostituite dalla L.R.15/2013 (si vedano ad esempio il comma 3 dell'art.27 (corretto con art.8, comma 1 della LR 15/2013), il comma 1 dell'art.46 e il comma 1 dell'art.47 (corretto sostituendo il riferimento LR 15/2013)); in merito alle definizioni delle categorie di intervento e al richiamo all'allegato "Definizione degli interventi edilizi" della L.R.31/2002, attualmente sostituito con l'Allegato alla L.R.15/2013, si fa comunque presente, che le definizioni statali di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m. e i. sono direttamente applicabili nel territorio regionale e prevalgono sulle previsioni con esse incompatibili, come si evince dalla circolare regionale "Indicazioni applicative conseguenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.164 del 2014" del 21 novembre 2014 e successive precisazioni;</i> <i>occorre correggere alcuni refusi presenti nel testo normativo modificato, ad esempio: il comma 5 dell'art.10 inserendo il riferimento</i> 	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Per quanto riguarda le definizioni delle categorie di intervento, si inserisca nel testo normativo, oltre al richiamo alla L.R.15/2013 anche quello al D.P.R. 380/2001 e s.m. e i, in quanto le definizioni statali di cui al citato D.P.R., sono direttamente applicabili nel territorio regionale e prevalgono sulle previsioni con esse incompatibili, come si evince dalla circolare regionale "Indicazioni applicative conseguenti all'entrata in vigore del decreto legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.164 del 2014" del 21 novembre 2014 e successive precisazioni.</p>

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>L.R.20/2000 nel comma 1 dell'art.91 sostituendolo con l'art.A-12 e il riferimento all'art.A-10 della L.R.20/2000 nel comma 1 dell'art.90 sostituendolo con l'art.A-28;</p> <ul style="list-style-type: none"> il contenuto di cui al comma 5 dell'art.25 non risulta conforme alla legislazione vigente, in quanto le modifiche alle perimetrazioni interessate da vincoli e tutele individuate nelle tavole di PSC possono essere apportate ai sensi delle disposizioni di cui all'art.32-bis della L.R. n. 20/2000; occorre chiarire il contenuto del comma 4 dell'art.95. 	<p><i>all'art.29 (corretto inserendo "art 29", il riferimento all'art.A-19 della L.R.20/2000 nel comma 1 dell'art.91 sostituendolo con l'art.A-12 (corretto) e il riferimento all'art.A-10 della L.R.20/2000 nel comma 1 dell'art.90 sostituendolo con l'art.A-28 (corretto);</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>il contenuto di cui al comma 5 dell'art.25 non risulta conforme alla legislazione vigente, in quanto le modifiche alle perimetrazioni interessate da vincoli e tutele individuate nelle tavole di PSC possono essere apportate ai sensi delle disposizioni di cui all'art.32-bis della L.R. n. 20/2000; si chiarisce che l'articolo in questione è l'art. 28. Si elimina il riferimento alla delibera dirigenziale e si richiama l'art. 32 bis della LR 20/00</i> <i>occorre chiarire il contenuto del comma 4 dell'art.95. si integra l'articolo chiarendo che è compito del RUE tale specifica, qualora si ritenga necessario, nonché in modo puntuale sulla base delle esigenze locali e contingenti."</i> 	
TAVOLA DEI VINCOLI E SCHEDA DEI VINCOLI			
5	<p>Considerato che, come dispone l'art.19 al comma 3-bis della L.R.20/2000 (così come modificato dalla L.R.15/2013), il PSC vigente contiene tra i propri elaborati, specifiche cartografie rappresentanti l'assetto vincolistico (Tavole PSC V.08 – Carta dei vincoli idrografici e idrogeologici, PSC V.09 – Carta dei vincoli strutturali e PSC V.10 – Carta dei vincoli e delle tutele storiche, paesaggistiche ed ambientali), che la Variante al PSC in esame, ridefinisce come "Tavola dei vincoli", aggiungendo la Tavola PSC 07 – Unità di Paesaggio, ridefinita PSC V.07 e la nuova Tav. PSC V.12 – Aree non idonee per impianti di gestione rifiuti e localizzazione</p>	<p><i>"Considerato che, come dispone l'art.19 al comma 3-bis della L.R.20/2000 (così come modificato dalla L.R.15/2013), il PSC vigente contiene tra i propri elaborati, specifiche cartografie rappresentanti l'assetto vincolistico (Tavole PSC V.08 – Carta dei vincoli idrografici e idrogeologici, PSC V.09 – Carta dei vincoli strutturali e PSC V.10 – Carta dei vincoli e delle tutele storiche, paesaggistiche ed ambientali), che la Variante al PSC in esame, ridefinisce come "Tavola dei vincoli", aggiungendo la Tavola PSC 07 – Unità di Paesaggio, ridefinita PSC V.07 e la nuova Tav. PSC V.12 – Aree non idonee per impianti di gestione rifiuti e localizzazione</i></p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Viste le controdeduzioni comunali, si condiziona l'intesa a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> considerato che il Comune non ha ritenuto opportuno semplificare la Relazione di QC in merito ai contenuti del sistema della pianificazione, eliminando la descrizione/duplicazione di testi normativi, si provveda al suo aggiornamento in particolare per quanto riguarda i riferimenti legislativi citati ed i relativi contenuti; si effettui la verifica dei contenuti della sezione "Aspetti problematici riscontrati – vincoli" di cui alle

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>impianti di produzione di energia elettrica, corredandola con la "Scheda dei vincoli", si evidenzia quanto di seguito esposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in riferimento alla volontà del Comune di eliminare le Tavole di QC D1 - Sistema della pianificazione. Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico e storico-culturale e D2 - Sistema della pianificazione. Carta dei vincoli ambientali e infrastrutturali, in quanto ritenute ridondanti e in contrasto con il principio di non duplicazione alla base della normativa regionale, considerati gli elaborati di PSC "Tavola dei vincoli" e Scheda dei vincoli", si valuti la possibilità di semplificare ulteriormente la Relazione di QC in merito ai contenuti del sistema della pianificazione (descrizioni o duplicazione di testi normativi), che fa esplicito riferimento ai suddetti elaborati; • nelle voci di legenda delle Tavole PSC V.07, PSC V.08, PSC V.09, PSC V.10 e PSC V.12, nell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli e nelle Norme Tecniche di Attuazione, dovranno essere utilizzate le medesime definizioni; • nella scheda dei vincoli, al Capitolo 6, si fa riferimento alla Tavola PSC.V11 - Carta degli Ambiti escludenti (presente nell'elenco degli elaborati di Piano di cui agli artt.11, 20 e 22) non presente fra gli elaborati di Variante adottati e che, dalla descrizione contenuta nella scheda, sembra rappresentare le aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti; considerato che la medesima tematica è sviluppata sulla Tav. PSC V.12, si chiarisca l'incongruenza; • risulta necessario integrare l'articolato normativo di PSC con uno specifico articolo riferito alla tavola dei vincoli e alla scheda dei 	<p><i>impianti di produzione di energia elettrica, corredandola con la "Scheda dei vincoli", si evidenzia quanto di seguito esposto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>in riferimento alla volontà del Comune di eliminare le Tavole di QC D1 - Sistema della pianificazione. Aree e beni soggetti a vincolo paesaggistico e storico-culturale e D2 - Sistema della pianificazione. Carta dei vincoli ambientali e infrastrutturali, in quanto ritenute ridondanti e in contrasto con il principio di non duplicazione alla base della normativa regionale, considerati gli elaborati di PSC "Tavola dei vincoli" e Scheda dei vincoli", si valuti la possibilità di semplificare ulteriormente la Relazione di QC in merito ai contenuti del sistema della pianificazione (descrizioni o duplicazione di testi normativi), che fa esplicito riferimento ai suddetti elaborati; si ritiene non indispensabile</i> • <i>nelle voci di legenda delle Tavole PSC V.07 si riorganizza l'ordine della legenda, PSC V.08 si correggono alcuni refusi e si inserisce in legenda e all'interno delle Schede la specifica rispetto la mancata rappresentazione dei tematismi "Vincolo idraulico..." e "Fascia di rispetto dei corsi d'acqua demaniali", PSC V.09 si correggono alcuni refusi e si inseriscono in Scheda alcuni specifiche relative ai temi rappresentati, PSC V.10 si correggono alcuni refusi e si inseriscono in Scheda alcuni specifiche relative ai temi rappresentati e PSC V.12 si riorganizza la tavola così come esplicitato a seguito, nell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli e nelle Norme Tecniche di Attuazione, dovranno essere utilizzate le medesime definizioni si provvede con l'allineamento;</i> • <i>nella scheda dei vincoli, al Capitolo 6, si fa</i> 	<p>schede d'ambito territoriale (elaborato PSC NR.02) sulla base delle modifiche effettuate alla Tav. PSC. V.09 (fasce di rispetto stradali) in riferimento alle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.8, provvedendo eventualmente ad una sua modifica/integrazione.</p>

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>vincoli, che richiami le disposizioni di cui all'art.19 della L.R.20/2000;</p> <ul style="list-style-type: none"> • si effettui la verifica dei contenuti della sezione "Aspetti problematici riscontrati – vincoli" di cui alle schede d'ambito territoriale (elaborato PSC NR.02) rispetto alla Tavola dei vincoli, provvedendo eventualmente ad una sua modifica/integrazione. 	<p><i>riferimento alla Tavola PSC.V11 – Carta degli Ambiti escludenti (presente nell'elenco degli elaborati di Piano di cui agli artt.11, 20 e 22) non presente fra gli elaborati di Variante adottati e che, dalla descrizione contenuta nella scheda, sembra rappresentare le aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti; considerato che la medesima tematica è sviluppata sulla Tav. PSC V.12, si chiarisca l'incongruenza si prende atto della sovrapposizione dei temi e si chiarisce che in effetti la tavola PSC.V11 viene approvata nel giugno 2012 e quindi redatta probabilmente senza tenere conto del DAL 28 del .12.2010 e 51 del 27.06.2011, trattando così il medesimo tema della tav PSC.V12 in modo meno dettagliato. Si provvede pertanto alla rielaborazione della tavola riportando e sostituendo i temi relativi alla gestione dei rifiuti dalla tav V12 alla V11 alla quale si aggiungeranno le Aree non idonee per ogni tipo di impianto. La tavola sarà rinominata "Aree non idonee per impianti di gestione rifiuti" con conseguente correzione della Scheda dei Vincoli, NR01;</i></p> <p><i>· risulta necessario integrare l'articolato normativo di PSC con uno specifico articolo riferito alla tavola dei vincoli e alla scheda dei vincoli, che richiami le disposizioni di cui all'art.19 della L.R.20/2000 si chiarisce che la struttura dell'articolato normativo non si presta all'inserimento di un nuovo articolo specifico. Si fa inoltre presente che gli articoli 13 e 14 già richiamano la cartografia di vincolo e le relative schede. Si procede con una maggiore articolazione dell'art. 13, comma 1, lettera c) e dell'art. 14, comma 1, lettera b);</i></p>	

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		<p>· si effettui la verifica dei contenuti della sezione "Aspetti problematici riscontrati – vincoli" di cui alle schede d'ambito territoriale (elaborato PSC NR.02) rispetto alla Tavola dei vincoli, provvedendo eventualmente ad una sua modifica/integrazione si chiarisce che le modifiche apportate alle tavole dei vincoli non hanno prodotto modifiche alle schede normative d'ambito."</p>	
6	<p>Tav. PSC V.07 – Unità di Paesaggio e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 2 dell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli</p> <p>Come già evidenziato in sede di Intesa relativamente al PSC vigente, sulla Tavola PSC V.07 non è stata individuata l'Unità di paesaggio fluviale n.5 del PTCP, la Subunità del fiume Po meandriforme ed antico non risulta individuata in modo corretto (deve ricomprendere anche l'ambito territoriale ubicato ad est del sistema urbanizzato e classificato erroneamente come Unità di paesaggio di pertinenza del Fiume Po come indicato sulla Tavola T1 del PTCP) e l'Unità di Paesaggio dei sistemi urbanizzati – subunità di paesaggio di rilevanza locale "Sistema urbanizzato di Castelvetro, Monticelli e Caorso", deve essere ridefinita al fine di ricomprendere il territorio urbanizzato e gli ambiti agricoli periurbani, tenendo conto dell'eventuale territorio urbanizzabile attuato o in corso di attuazione; si modifichi pertanto la cartografia, si inserisca la specifica voce di legenda relativa all'Unità di paesaggio fluviale provinciale e si riarticolino le voci di legenda in modo corretto, tenendo conto della coincidenza fra Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina e Subunità della bassa pianura, fra Unità di Paesaggio fluviale e Subunità del basso corso del Torrente Nure e fra Unità di</p>	<p>"Tav. PSC V.07 – Unità di Paesaggio e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 2 dell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli</p> <p>Come già evidenziato in sede di Intesa relativamente al PSC vigente, sulla Tavola PSC V.07 non è stata individuata l'Unità di paesaggio fluviale n.5 del PTCP, la Subunità del fiume Po meandriforme ed antico non risulta individuata in modo corretto (deve ricomprendere anche l'ambito territoriale ubicato ad est del sistema urbanizzato e classificato erroneamente come Unità di paesaggio di pertinenza del Fiume Po come indicato sulla Tavola T1 del PTCP) e l'Unità di Paesaggio dei sistemi urbanizzati – subunità di paesaggio di rilevanza locale "Sistema urbanizzato di Castelvetro, Monticelli e Caorso", deve essere ridefinita al fine di ricomprendere il territorio urbanizzato e gli ambiti agricoli periurbani, tenendo conto dell'eventuale territorio urbanizzabile attuato o in corso di attuazione; si modifichi pertanto la cartografia, si inserisca la specifica voce di legenda relativa all'Unità di paesaggio fluviale provinciale e si riarticolino le voci di legenda in modo corretto, tenendo conto della coincidenza fra Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina e Subunità della bassa pianura, fra Unità di Paesaggio fluviale e Subunità del basso corso del Torrente Nure e fra Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati e</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Viste le controdeduzioni comunali, si condiziona l'intesa a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ambito territoriale ubicato ad est del sistema urbanizzato ricompreso nell'"Unità di paesaggio di pertinenza fiume Po", deve essere caratterizzato anche come "Subunità del fiume Po meandriforme e antico", riportando pertanto la sigla "1b" sulla Tav. PSC. V.07; • al confine est del territorio comunale, sono presenti due ambiti, non caratterizzati con alcuna Unità/subunità di paesaggio, che sulla Tav. T1 del PTCP sono definiti come "Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina" - "Subunità della bassa pianura centuriata"; si provveda ad accorpate tali ambiti alla Subunità 3a, come peraltro effettuato nel PSC vigente, modificando la Tav. PSC. V.07 ed eliminando dalla legenda la voce "3b. Subunità della bassa pianura piacentina"; • al confine nord-ovest del territorio comunale, è presente un ambito, non caratterizzato con alcuna Unità/subunità di paesaggio, che sulla Tav. T1 del PTCP è definito come "Unità di paesaggio di pertinenza del fiume Po" - "Subunità del fiume Po"; relativamente al suddetto ambito, si provveda pertanto a riportare sulla Tav. PSC V.07, la sigla

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	paesaggio dei sistemi urbanizzati e subunità Sistema urbanizzato di Castelvetro, Monticelli e Caorso. Considerato quanto sopra evidenziato si modifichi la Scheda dei vincoli.	<i>subunità Sistema urbanizzato di Castelvetro, Monticelli e Caorso. Considerato quanto sopra evidenziato si modifichi la Scheda dei vincoli. Si provvede con la revisione degli ambiti inseriti in modo non corretto e si inserisce ridefinisce la legenda in allineamento alla tavola T1 del PTCP. Contestualmente si integra e corregge la relativa Scheda dei vincoli.</i>	<p>"1a";</p> <ul style="list-style-type: none"> • come già evidenziato in riserva, l'Unità di Paesaggio dei sistemi urbanizzati – subunità di paesaggio di rilevanza locale "Sistema urbanizzato di Castelvetro, Monticelli e Caorso" deve essere ridefinita al fine di ricomprendere il territorio urbanizzato e gli ambiti agricoli periurbani, tenendo conto dell'eventuale territorio urbanizzabile attuato o in corso di attuazione; pertanto si modifichi la delimitazione della suddetta unità/subunità di paesaggio individuata sulla Tav. PSC. V.07 sulla base dei contenuti della Tav. PSC.01 Carta degli ambiti. Inoltre, sulla Tav. PSC V.07, in adiacenza alla Subunità 16d viene riportata non correttamente la Subunità 16a "Sistema urbanizzato di Castel San Giovanni, Borgonovo e Sarmato"; in riferimento allo stato dei luoghi e alla Tav. PSC.01, si provveda ad accorpate tale ambito alla Subunità 16d, modificando la Tav. PSC. V.07 ed eliminando dalla legenda la voce "16.a Sistema urbanizzato di castel San Giovanni, Borgonovo e Sarmato"; • si modifichino gli elaborati SV Schede dei vincoli (Capitolo 2) e NR.01 (art.37) in riferimento alle modifiche da effettuarsi alla Tav. PSC. V.07 relativamente alle Subunità presenti nel territorio comunale.
7	<p>Tav. PSC V.08 – Carta dei vincoli idrografici e idrogeologici e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 3 dell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si evidenzia la necessità di inserire nella Tavola PSC.V.08 "Carta dei vincoli idrografici ed idrogeologici" anche le fasce di tutela fluviale derivate dal PAI: in particolare per il tratto del Torrente Nure compreso tra la A21 e 	<p><i>"Tav. PSC V.08 – Carta dei vincoli idrografici e idrogeologici e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 3 dell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Si evidenzia la necessità di inserire nella Tavola PSC.V.08 "Carta dei vincoli idrografici ed idrogeologici" anche le fasce di tutela fluviale derivate dal PAI: in particolare per il tratto del Torrente Nure compreso tra la A21 e la Strada</i> 	INTESA ACCORDATA

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>la Strada per Cortemaggiore -Allegato 04 tratto 02-, si rimanda a quanto previsto dall'art. 2 dell'Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Piacenza relative all'attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po;</p> <ul style="list-style-type: none"> nella Tavola PSC.V.08 "Carta dei vincoli idrografici ed idrogeologici" occorre correggere i riferimenti alle norme del PTCP e del PSC relative alle "Aree a rischio idrogeologico molto elevato" retinate con un quadrettato di colore rosso. Inoltre occorre correggere la descrizione relativa ai dissesti potenziali retinati con un puntinato marrone in quanto non si tratta di "Aree a rischio idrogeologico molto elevato" ma di dissesti potenziali di cui all'art. 31 commi 8 e 12 del PTCP. 	<p>per Cortemaggiore -Allegato 04 tratto 02-, si rimanda a quanto previsto dall'art. 2 dell'Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Piacenza relative all'attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po si provvede ad inserire le fasce del PAI e ad inserire l'elemento all'interno della scheda dei vincoli;</p> <ul style="list-style-type: none"> nella Tavola PSC.V.08 "Carta dei vincoli idrografici ed idrogeologici" occorre correggere i riferimenti alle norme del PTCP e del PSC relative alle "Aree a rischio idrogeologico molto elevato" retinate con un quadrettato di colore rosso si corregge il refuso. Inoltre occorre correggere la descrizione relativa ai dissesti potenziali retinati con un puntinato marrone in quanto non si tratta di "Aree a rischio idrogeologico molto elevato" ma di dissesti potenziali di cui all'art.31 commi 8 e 12 del PTCP si corregge il refuso." 	
8	<p>Tav. PSC V.09 – Carta dei vincoli strutturali e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 4 dell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli</p> <ul style="list-style-type: none"> "INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'": sia per la viabilità esistente che per quella di progetto, risulta opportuno, individuare le fasce di rispetto stradali, utilizzando una simbologia grafica che indichi l'estensione della fascia di rispetto sulla base della classificazione e dei livelli funzionali delle infrastrutture per la viabilità individuate sulla Tav. PSC 04 rispetto alla quale, relativamente al tema della viabilità, si evidenziano alcune difformità con il PTCP; si sostituisca nella voce di legenda "Fasce connesse", il riferimento all'art.103 con quello all'art.102. Nella scheda dei vincoli si faccia riferimento anche al centro 	<p>"Tav. PSC V.09 – Carta dei vincoli strutturali e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 4 dell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli</p> <ul style="list-style-type: none"> "INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'": sia per la viabilità esistente che per quella di progetto, risulta opportuno, individuare le fasce di rispetto stradali, utilizzando una simbologia grafica che indichi l'estensione della fascia di rispetto sulla base della classificazione e dei livelli funzionali delle infrastrutture per la viabilità individuate sulla Tav. PSC 04 rispetto alla quale, relativamente al tema della viabilità, si evidenziano alcune difformità con il PTCP si corregge la cartografia eliminando la semplice voce Fasce di rispetto stradali (...) con Fasce di rispetto stradali – Autostrada(...), Fasce di rispetto stradali – Extraurbane secondarie di interesse 	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Viste le controdeduzioni comunali, si condiziona l'intesa a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> "INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'": richiamando quanto evidenziato in riserva si modifichino le tavole PSC 04 e PSC V.09, comprese le legende, al fine di individuare correttamente (anche in riferimento al PTCP) la classificazione e la corrispondente titolarità amministrativa della rete stradale principale e secondaria, sia esistente che di progetto; per quanto riguarda la classificazione della rete viabilistica principale ai sensi del D.Lgs. 285/92 art.2 e DPR 495/92 art.2 comma 8, si faccia riferimento alla Tav. I2 del PTCP 2007, individuando quindi autostrada, extraurbane secondarie di interesse regionale (SP10R e

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>abitato, individuato sulla Tav. V.09, perimetro rispetto al quale si applicano i rispetti stradali;</p> <ul style="list-style-type: none"> • "RETE ELETTRICA": relativamente alla rete elettrica, si indichi per ogni voce la corrispondente tensione; inoltre si individuino, sulla base dei programmi di sviluppo delle reti presentati dai soggetti gestori, i corridoi di fattibilità per la realizzazione di eventuali nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche a risanamento delle situazioni in essere non conformi ai valori limite fissati dalla normativa vigente; si indichino infine anche le fasce di rispetto alle cabine; • "RETE METANODOTTI": relativamente alla rete metanodotti si modifichino i riferimenti legislativi contenuti nella voce di legenda della Tav. PSC V.09 in riferimento a quelli contenuti nella scheda dei vincoli e nell'art.109; si provveda inoltre a definire sia sulla Tavola che nella scheda dei vincoli le fasce di rispetto; • "IMPIANTI TELEFONIA MOBILE": si inserisca in legenda il riferimento all'art.72 di PSC; • "RETE ACQUEDOTTO": si inseriscano in legenda i riferimenti agli specifici articoli di PSC; • "AREE CIMITERIALI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO": si sostituisca, sia in legenda che nella scheda dei vincoli, il riferimento al R.D. 255/1934 con quello al R.D. 1265/1934; • "ALTRI VINCOLI": per il vincolo "fascia di rispetto della centrale nucleare" è necessario riportare, sulla Tavola e nella scheda dei vincoli, il riferimento legislativo e normativo che lo giustifica e in 	<p>regionale (...) e Fasce di rispetto stradali – Extraurbane secondarie di provinciale (...) Fasce di rispetto stradali – Extraurbane di interesse locale (...) prendendo come riferimento la tavola PSC.04 ; si sostituisca nella voce di legenda "Fasce connesse", il riferimento all'art.103 con quello all'art.102 si corregge il refuso. Nella scheda dei vincoli si faccia riferimento anche al centro abitato, individuato sulla Tav. V.09, perimetro rispetto al quale si applicano i rispetti stradali si integra la scheda ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • "RETE ELETTRICA": relativamente alla rete elettrica, si indichi per ogni voce la corrispondente tensione si provvede ad inserire la specifica della tensione delle linee individuate, sulla base di quanto trasmesso dall'ente gestore e nello specifico solo in merito alle due linee ad alta tensione; inoltre si individuino, sulla base dei programmi di sviluppo delle reti presentati dai soggetti gestori, i corridoi di fattibilità per la realizzazione di eventuali nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche a risanamento delle situazioni in essere non conformi ai valori limite fissati dalla normativa vigente si chiarisce che al comune è stata avanza formalmente un'unica Istanza da Enel Distribuzione per costruzione ed esercizio di linea elettrica aerea a 15 kv per allaccio nuovo posto di trasformazione su palo n. 60195 "Santina" per aumento potenza azienda agricola Merli e Pigi in Loc. Colombara nei Comuni di San Pietro in Cerro e Caorso. Si provvede con l'inserimento in cartografia della nuova linea media tensione - cavo aereo e relativa fascia; si indichino infine anche le fasce di 	<p>SP587R), extraurbane secondarie di interesse provinciale (SP20 e SP30), locali di interesse provinciale (SP53);</p> <ul style="list-style-type: none"> • "RETE METANODOTTI": si elimini nella Scheda dei vincoli (Capitolo 4) il testo "Non sono previste fasce di rispetto".

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>particolare la disposizione che stabilisce che "vigono le disposizioni stabilite dall'ente gestore", esplicitando quali vincoli comporta la presenza della fascia di rispetto della centrale.</p>	<p><i>rispetto alle cabine si chiarisce che "Come prescritto all'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003 i proprietari/gestori provvedono a comunicare non solo l'ampiezza delle fasce di rispetto, ma anche i dati per il calcolo delle stesse ai fini delle verifiche delle autorità competenti, trasmessi mediante relazione", pertanto, non essendo state fornite dall'ente gestore tali fasce, non si può provvedere all'integrazione richiesta</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • "RETE METANODOTTI": <i>relativamente alla rete metanodotti si modifichino i riferimenti legislativi contenuti nella voce di legenda della Tav. PSC V.09 in riferimento a quelli contenuti nella scheda dei vincoli e nell'art.109 si corregge il refuso; si provveda inoltre a definire sia sulla Tavola che nella scheda dei vincoli le fasce di rispetto si provvede inserendo in legenda la nuova voce Fascia di rispetto del metanodotto dimensionate come da DM, 12 metri per lato, nonché si provvede integrando la scheda dei vincoli e le NR1;</i> • "IMPIANTI TELEFONIA MOBILE": <i>si inserisca in legenda il riferimento all'art.72 di PSC si provvede con la correzione della legenda;</i> • "RETE ACQUEDOTTO": <i>si inseriscano in legenda i riferimenti agli specifici articoli di PSC si inserisce in legenda e all'interno delle Schede dei vincoli il riferimento agli articoli 62 e 65 del PSC;</i> • "AREE CIMITERIALI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO": <i>si sostituisca, sia in legenda che nella scheda dei vincoli, il riferimento al R.D. 255/1934 con quello al R.D. 1265/1934 si corregge il refuso sia in legenda che all'interno della Scheda dei</i> 	

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		<p>vincoli; • "ALTRI VINCOLI": per il vincolo "fascia di rispetto della centrale nucleare" è necessario riportare, sulla Tavola e nella scheda dei vincoli, il riferimento legislativo e normativo che lo giustifica e in particolare la disposizione che stabilisce che "vigono le disposizioni stabilite dall'ente gestore", esplicitando quali vincoli comporta la presenza della fascia di rispetto della centrale si inseriscono i riferimenti normativi in legenda e nelle schede della Scheda dei Vincoli. All'interno della scheda dei vincoli si inserisce, inoltre, il Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 162 del 21 aprile 1983 di attivazione dell'impianto e il Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 415 del 6 aprile 2000 di passaggio da ENEL a SO.GI.N spa. Si integra con i riferimenti normativi anche l'art. 75 delle NR01."</p>	
9	<p>Tav. PSC V.10 – Carta dei vincoli e delle tutele storiche, paesaggistiche ed ambientali e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 5 dell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli</p> <ul style="list-style-type: none"> • "INSEDIAMENTI STORICI": la retinatura di cui alle voci di legenda "Tessuti agglomerati" e "Tessuti non agglomerati" della Tav. PSC V10, non trova corrispondenza in cartografia; si modifichi tale rappresentazione in riferimento al Documento Preliminare. Si inserisca sia nella voce di legenda "INSEDIAMENTI STORICI" che nella scheda dei vincoli, anche il riferimento all'art.89 di PSC che, anche se riferito alla Tavola PSC 01, contiene la specifica disciplina relativa ai 	<p>"Tav. PSC V.10 – Carta dei vincoli e delle tutele storiche, paesaggistiche ed ambientali e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 5 dell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli</p> <ul style="list-style-type: none"> • "INSEDIAMENTI STORICI": la retinatura di cui alle voci di legenda "Tessuti agglomerati" e "Tessuti non agglomerati" della Tav. PSC V10, non trova corrispondenza in cartografia; si modifichi tale rappresentazione in riferimento al Documento Preliminare si corregge la rappresentazione grafica. Si inserisca sia nella voce di legenda "INSEDIAMENTI STORICI" che nella scheda dei vincoli, anche il riferimento all'art.89 di PSC che, anche se riferito alla Tavola PSC 01, contiene la specifica disciplina relativa ai centri storici e alle 	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Viste le controdeduzioni comunali, si condiziona l'intesa a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE": relativamente ai "biotopi umidi", si provveda ad inserire, nella sezione "riferimento legislativo/normativo" della Scheda dei vincoli, i richiami alla LR 15/2006; • "TUTELE E VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA": relativamente ai "Fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici ..." si sostituisca il riferimento all'art.53 del PTCP presente nella scheda dei vincoli (sezione "Riferimento legislativo/normativo) con quello

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>centri storici e alle strutture insediative storiche non urbane; si riformuli di conseguenza il testo descrittivo contenuto nella scheda dei vincoli;</p> <ul style="list-style-type: none"> • "AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO": relativamente agli "Ambiti di valorizzazione gestionale del territorio - Rete Natura 2000", si evidenzia che nella sezione "riferimento legislativo/normativo" della scheda dei vincoli, dopo "art. 52 PTCP" è necessario specificare anche "comma 6" perché tale comma contiene tutti i rimandi normativi regionali relativi alle tutele dei Siti di Rete Natura 2000; inoltre la "Nota" relativa al vincolo "Ambiti di valorizzazione gestionale del territorio - Rete natura 2000" andrebbe riformulata in quanto l'edificabilità è condizionata all'applicazione della DGR 1191/07 relativa alla disciplina della valutazione d'incidenza; • "TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE": - in merito alla "Tutela delle aree di valore naturale ed ambientale" si chiede di uniformare la cartografia a quanto previsto all'Art. 60 comma 2 lettera b delle NTA del PTCP vigente il cui riferimento cartografico trova riscontro nella tavola B3.a allegata al QC; - relativamente ai "biotopi umidi", con riferimento all'elaborato "Scheda vincoli", si evidenzia che è necessario inserire, nella sezione "riferimento legislativo/normativo", i richiami alla LR 15/2006; - rispetto al tema dell'assetto vegetazionale, declinato in art. 8 del PTCP nelle sue componenti "aree forestali", "aree agricole" ed "elementi lineari", si rileva che gli 	<p><i>strutture insediative storiche non urbane si inserisce il riferimento normativo in legenda e nella Scheda dei vincoli; si riformuli di conseguenza il testo descrittivo contenuto nella scheda dei vincoli si inserisce specifica all'interno della Scheda dei vincoli;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • "AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO": <i>relativamente agli "Ambiti di valorizzazione gestionale del territorio - Rete Natura 2000", si evidenzia che nella sezione "riferimento legislativo/normativo" della scheda dei vincoli, dopo "art. 52 PTCP" è necessario specificare anche "comma 6" perché tale comma contiene tutti i rimandi normativi regionali relativi alle tutele dei Siti di Rete Natura 2000 si integra il riferimento sia in legenda che nella Scheda dei vincoli; inoltre la "Nota" relativa al vincolo "Ambiti di valorizzazione gestionale del territorio - Rete natura 2000" andrebbe riformulata in quanto l'edificabilità è condizionata all'applicazione della DGR 1191/07 relativa alla disciplina della valutazione d'incidenza si corregge la Nota;</i> • "TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE": <i>- in merito alla "Tutela delle aree di valore naturale ed ambientale" si chiede di uniformare la cartografia a quanto previsto all'Art. 60 comma 2 lettera b delle NTA del PTCP vigente il cui riferimento cartografico trova riscontro nella tavola B3.a allegata al QC si inserisce una nuova voce di legenda "Reticolo idrografico - fascia A1, A2, A3 e B1 (art. 60, comma 2, lettera b PTCP)";</i> - <i>relativamente ai "biotopi umidi", con riferimento all'elaborato "Scheda vincoli", si</i> 	<p>all'art.55; si espliciti inoltre più chiaramente ed in riferimento all'art.146 del D.Lgs.42/2004, quanto evidenziato nella sezione "Note" della scheda dei vincoli;</p> <ul style="list-style-type: none"> • "AREE ED ELEMENTI RIGUARDANTI LE RISORSE STORICO CULTURALI E TESTIMONIALI": in riferimento alle aree archeologiche, si modifichi la scheda dei vincoli sostituendo alla denominazione "Zone ed elementi di interesse storico, archeologico" contenuta nella descrizione, la denominazione "Zone di interesse archeologico" e si articoli il testo riportato in nota rispetto alle tipologie di aree archeologiche presenti sul territorio comunale.

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>elementi arborei classificati come "aree agricole", es. pioppeti, non sono sottoposti alle tutele di cui all'art. 8 e pertanto non vanno rappresentate nella tavola dei vincoli e delle tutele;</p> <ul style="list-style-type: none"> • "TUTELE E VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA": - relativamente ai "Fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici ..." si modifichi la voce di legenda della Tav. PSC.V10, sostituendo a "fasce di rischio", "fasce di rispetto" ed inserendo il riferimento all'art.55 del PTCP (da inserire anche nella scheda dei vincoli), alla numerazione dei corsi d'acqua e all'elenco riportato nell'elaborato "PSC SV – Schede dei Vincoli", dove è opportuno inserire anche la fonte (elenco di cui al testo unico approvato con R.D.1775/1933). La scheda dei vincoli dovrà inoltre essere modificata al fine di correggere il contenuto della nota, in riferimento a quanto disposto per i beni paesaggistici dall'art.146 del D.Lgs.42/2014; - gli elementi arborei strutturati in forma lineare e rappresentati in tav. PSC.V.10, non coincidono come rappresentazione cartografica con gli "elementi lineari" di cui alle tavole A2 del PTCP; si evidenzia che ai sensi del comma 12 dell'art. 8 del PTCP sono ammesse modifiche, ma che devono essere dettagliatamente motivate (in "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" (delibera G.P. n. 292/2011) è indicata la metodologia da seguire per la proposizione delle modifiche). In fase di controdeduzione è pertanto necessario dare puntuale giustificazione delle modifiche all'interno della relazione di Quadro conoscitivo, in caso contrario la Provincia non potrà formulare una 	<p><i>evidenzia che è necessario inserire, nella sezione "riferimento legislativo/normativo", i richiami alla LR 15/2006 si integra la Scheda dei vincoli e la legenda;</i></p> <p><i>- rispetto al tema dell'assetto vegetazionale, declinato in art. 8 del PTCP nelle sue componenti "aree forestali", "aree agricole" ed "elementi lineari", si rileva che gli elementi arborei classificati come "aree agricole", es. pioppeti, non sono sottoposti alle tutele di cui all'art. 8 e pertanto non vanno rappresentate nella tavola dei vincoli e delle tutele si stralciano dalla cartografia le aree boscate ricomprese nelle aree agricole della Tav A2.2 del PTCP;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • "TUTELE E VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA": - relativamente ai "Fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici ..." si modifichi la voce di legenda della Tav. PSC.V10, sostituendo a "fasce di rischio", "fasce di rispetto" ed inserendo il riferimento all'art.55 del PTCP (da inserire anche nella scheda dei vincoli) si corregge il refuso e si integra il riferimento normativo in cartografia e nella Scheda dei vincoli, alla numerazione dei corsi d'acqua e all'elenco riportato nell'elaborato "PSC SV - Schede dei Vincoli", dove è opportuno inserire anche la fonte (elenco di cui al testo unico approvato con R.D.1775/1933) si inserisce il richiamo al RD 1775/1933 sia all'interno della scheda dei vincoli che in legenda. La scheda dei vincoli dovrà inoltre essere modificata al fine di correggere il contenuto della nota, in riferimento a quanto disposto per i beni paesaggistici dall'art.146 del D.Lgs.42/2014 si corregge il riferimento all'articolo del D.Lgs 42/2004; - gli elementi arborei strutturati in forma lineare 	

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>proposta d'intesa positiva e dovrà richiedere l'acquisizione integrale e non modificata dei contenuti delle tavole A2 del PTCP;</p> <p>- con riferimento al tema degli Alberi monumentali e degli esemplari arborei meritevoli di tutela, in tav. PSC.V10 occorre riordinare la legenda in quanto le voci ""Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela" e "Alberi monumentali DPGR n. 996/1984" corrispondono al medesimo oggetto di tutela e cioè il Bosco di Salici, il Filare di alberi, Salici e fragmiteti ecc.; di conseguenza è necessario modificare la scheda dei vincoli, rappresentando un unico vincolo e richiamando: LR 2/1977, DPGR n. 996/1984 e art. 9 del PTCP;</p> <p>- relativamente ai "Territori coperti da foreste e da boschi", la scheda dei vincoli dovrà essere modificata al fine di correggere il contenuto della nota, specificando che l'inedificabilità assoluta non è imposta dalle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2014 ma da quelle di cui all'art.8 del PTCP alle quali i suddetti territori sono soggetti;</p> <p>- relativamente agli ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, ai sensi del comma 2 dell'art.142 di cui al D.Lgs.42/2004, si verifichino le condizioni di esclusione, come già effettuato per i Fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici, anche per i territori coperti da foreste e da boschi, documentando tale verifica della scheda dei vincoli;</p> <p>- si inserisca nella scheda dei vincoli, copia del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 relativo alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico" del territorio comprendente il</p>	<p><i>e rappresentati in tav. PSC.V.10, non coincidono come rappresentazione cartografica con gli "elementi lineari" di cui alle tavole A2 del PTCP; si evidenzia che ai sensi del comma 12 dell'art. 8 del PTCP sono ammesse modifiche, ma che devono essere dettagliatamente motivate (in "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" (delibera G.P. n. 292/2011) è indicata la metodologia da seguire per la proposizione delle modifiche). In fase di controdeduzione è pertanto necessario dare puntuale giustificazione delle modifiche all'interno della relazione di Quadro conoscitivo, in caso contrario la Provincia non potrà formulare una proposta d'intesa positiva e dovrà richiedere l'acquisizione integrale e non modificata dei contenuti delle tavole A2 del PTCP</i></p> <p>si allinea l'individuazione degli elementi arborei lineari alla cartografia di PTCP in quanto la differente rappresentazione deriva da un errore grafico di utilizzo del data base;</p> <p>- con riferimento al tema degli Alberi monumentali e degli esemplari arborei meritevoli di tutela, in tav. PSC.V10 occorre riordinare la legenda in quanto le voci ""Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela" e "Alberi monumentali DPGR n. 996/1984" corrispondono al medesimo oggetto di tutela e cioè il Bosco di Salici, il Filare di alberi, Salici e fragmiteti ecc.; di conseguenza è necessario modificare la scheda dei vincoli, rappresentando un unico vincolo e richiamando: LR 2/1977, DPGR n. 996/1984 e art. 9 del PTCP</p> <p>si sposta la voce di legenda Esemplare arboreo tra gli Alberi monumentali e si riportano tutti i riferimenti normativi all'interno della voce principale, nonché si elimina la specifica voce all'interno delle</p>	

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>meandro detto "il Mezzanone" e l'isola "De Pinedo" ricadente nel Comune di Caorso";</p> <ul style="list-style-type: none"> • "AREE ED ELEMENTI RIGUARDANTI LE RISORSE STORICO CULTURALI E TESTIMONIALI": <p>- si integri la denominazione della sezione di legenda della Tav. PSC.V10 come segue: "Aree ed elementi riguardanti le risorse storico culturali e testimoniali". Si modifichi la scheda dei vincoli eliminando il riferimento all'art.25 del PTCP, correggendo le denominazioni delle aree archeologiche presenti sul territorio comunale in riferimento ai contenuti della Tav. PSC.V10, articolando il testo riportato in nota rispetto alle tipologie di aree archeologiche presenti sul territorio comunale e riformulando il testo descrittivo in riferimento alle disposizioni di tutela;</p> <p>- si modifichino le voci di legenda relative ai beni culturali, mantenendo solo il riferimento legislativo generale nella voce "Beni culturali immobili .." e spostando il riferimento all'articolo specifico (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1 D.Lgs.42/2014) nella voce "Beni Architettonici"; si inserisca inoltre il riferimento all'art.41 di PSC. Si verifichi l'individuazione dei beni sottoposti a tutela presente sulla Tavola e gli elenchi contenuti sia nella Tavola che nella scheda dei vincoli, sulla base dei decreti eventualmente emessi dopo la data di adozione della variante di PSC; un riferimento per tali verifiche, oltre ai provvedimenti di tutela e agli archivi della Soprintendenza territoriale competente, è il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna consultabile all'indirizzo www.patrimonioculturale-er.it/webgis, rispetto al quale si sono comunque rilevate alcune</p>	<p>Schede dei vincoli integrando la scheda degli Alberi monumentali;</p> <p>- <i>relativamente ai "Territori coperti da foreste e da boschi", la scheda dei vincoli dovrà essere modificata al fine di correggere il contenuto della nota, specificando che l'inedificabilità assoluta non è imposta dalle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2014 ma da quelle di cui all'art.8 del PTCP alle quali i suddetti territori sono soggetti si integra la nota;</i></p> <p>- <i>relativamente agli ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, ai sensi del comma 2 dell'art.142 di cui al D.Lgs.42/2004, si verifichino le condizioni di esclusione, come già effettuato per i Fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici, anche per i territori coperti da foreste e da boschi, documentando tale verifica della scheda dei vincoli si inserisce all'interno delle Schede dei vincoli stralci della cartografia di piano vigente al 06.09.1985 con evidenziati i territori che, pur risultando all'interno della tavola PSC.v10 interessati da Territori coperti da foreste e da boschi, non vanno assoggettate a vincolo;</i></p> <p>- <i>si inserisca nella scheda dei vincoli, copia del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 relativo alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente il meandro detto "il Mezzanone" e l'isola "De Pinedo" ricadente nel Comune di Caorso" si inserisce copia del decreto;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • "AREE ED ELEMENTI RIGUARDANTI LE RISORSE STORICO CULTURALI E TESTIMONIALI": <p>- <i>si integri la denominazione della sezione di legenda della Tav. PSC.V10 come segue: "Aree ed elementi riguardanti le risorse storico culturali</i></p>	

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>difformità; si provveda pertanto ad effettuare le opportune verifiche e si inserisca copia dei decreti di vincolo nella Scheda dei vincoli. Nelle Note contenute nella scheda dei vincoli, si sostituisca il termine "nulla osta" con "autorizzazione" (vd. art.21 D.Lgs. 42/2004).</p>	<p>e testimoniali" si corregge il refuso. Si modifichi la scheda dei vincoli eliminando il riferimento all'art.25 del PTCP, correggendo le denominazioni delle aree archeologiche presenti sul territorio comunale in riferimento ai contenuti della Tav. PSC.V10 si correggono i refusi, articolando il testo riportato in nota rispetto alle tipologie di aree archeologiche presenti sul territorio comunale e riformulando il testo descrittivo in riferimento alle disposizioni di tutela si corregge il testo allineandolo ai contenuti della cartografia; - si modifichino le voci di legenda relative ai beni culturali, mantenendo solo il riferimento legislativo generale nella voce "Beni culturali immobili .." e spostando il riferimento all'articolo specifico (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1 D.Lgs.42/2014) nella voce "Beni Architettonici"; si inserisca inoltre il riferimento all'art.41 di PSC si corregge la legenda. Si verifichi l'individuazione dei beni sottoposti a tutela presente sulla Tavola e gli elenchi contenuti sia nella Tavola che nella scheda dei vincoli, sulla base dei decreti eventualmente emessi dopo la data di adozione della variante di PSC; un riferimento per tali verifiche, oltre ai provvedimenti di tutela e agli archivi della Soprintendenza territoriale competente, è il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna consultabile all'indirizzo www.patrimonioculturale-er.it/webgis si è verificata la situazione con il WebGIS del patrimonio culturale e si è evinto che la Chiesa Parrocchiale San Nicola da Tolentino a Zerbio, non rientra nell'elenco dei beni tutelati, nonché si inserisce la Villa la Pistona e pertinenze, sita in Muradolo,</p>	

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		<p><i>pertanto in cartografia e nella Scheda dei vincoli si stralcia la Chiesa di San Nicola e si inserisce la Villa la Pistona, rispetto al quale si sono comunque rilevate alcune difformità; si provveda pertanto ad effettuare le opportune verifiche e si inserisca copia dei decreti di vincolo nella Scheda dei vincoli si inserisce all'interno della Scheda dei vincoli tutto il materiale a disposizione in merito ai decreti di cui sopra. Nelle Note contenute nella scheda dei vincoli, si sostituisca il termine "nulla osta" con "autorizzazione" (vd. art.21 D.Lgs. 42/2004) si corregge la scheda."</i></p>	
10	<p>Tav. PSC V.12 – Aree non idonee per impianti di gestione rifiuti e localizzazione impianti di produzione di energia elettrica e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 7 dell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relativamente alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si integri la Tav. PSC V.12 al fine di definire anche le aree idonee in riferimento alla D.A.L. n. 28 del 6/12/2010 e alla D.G.R. n.46 del 17/01/2011 (fotovoltaico), e alla D.A.L. n. 51 del 26/07/2011 (eolico, biogas, biomasse e idroelettrico), articolando la legenda in modo da evidenziare chiaramente le tematiche trattate e gli specifici riferimenti normativi; si sviluppi la tematica anche nella scheda dei vincoli; • in merito alle aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti, richiamando le disposizioni di cui all'art.24 del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), recentemente approvato con DAL n. 67 del 3 maggio 2016 ed entrato in vigore il 6 maggio 	<p><i>"Tav. PSC V.12 – Aree non idonee per impianti di gestione rifiuti e localizzazione impianti di produzione di energia elettrica e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 7 dell'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Relativamente alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si integri la Tav. PSC V.12 al fine di definire anche le aree idonee in riferimento alla D.A.L. n. 28 del 6/12/2010 e alla D.G.R. n.46 del 17/01/2011 (fotovoltaico), e alla D.A.L. n. 51 del 26/07/2011 (eolico, biogas, biomasse e idroelettrico), articolando la legenda in modo da evidenziare chiaramente le tematiche trattate e gli specifici riferimenti normativi; si sviluppi la tematica anche nella scheda dei vincoli si inserisce in legenda un NB che rimanda, per quel che riguarda le aree idonee alla Scheda dei Vincoli all'interno delle quali si riportano le direttive per l'individuazione delle aree idonee;</i> • <i>in merito alle aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti, richiamando le disposizioni di cui all'art.24 del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), recentemente</i> 	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Viste le controdeduzioni comunali e considerato che è stata predisposta la specifica Tav. PSC V.11 relativa alle aree non idonee per impianti di gestione rifiuti, si condiziona l'intesa a quanto segue:</p> <p>TAV. PSC V.12 AREE NON IDONEE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI E SPECIFICA SCHEDA DEI VINCOLI</p> <p>La tavola riporta l'individuazione di tematiche non pertinenti (riferite alla tematica rifiuti); si provveda pertanto a rivedere la tavola al fine di definire le aree non idonee e quelle idonee in riferimento alla D.A.L. n. 28 del 6/12/2010 e alla D.G.R. n.46 del 17/01/2011 (fotovoltaico), e alla D.A.L. n. 51 del 26/07/2011 (eolico, biogas, biomasse e idroelettrico); per quanto riguarda il fotovoltaico si faccia riferimento all'elaborato della Regione Emilia – Romagna "Carta Unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici – Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n.28". L'individuazione delle aree idonee deve essere contestualizzata e non solo effettuata inserendo i</p>

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>2016, occorre evidenziare, nella Tav. PSC V.12 (che tra l'altro non recepisce in modo completo i contenuti del PTCP - tavole vR1.1 e vR2.1), nella scheda dei vincoli e nelle NTA, che le Aree non idonee, individuate in adeguamento al Piano provinciale, trovano applicazione nel rispetto dei criteri previsti dal Piano regionale.</p>	<p><i>approvato con DAL n. 67 del 3 maggio 2016 ed entrato in vigore il 6 maggio 2016, occorre evidenziare, nella Tav. PSC V.12 (che tra l'altro non recepisce in modo completo i contenuti del PTCP - tavole vR1.1 e vR2.1), nella scheda dei vincoli e nelle NTA, che le Aree non idonee, individuate in adeguamento al Piano provinciale, trovano applicazione nel rispetto dei criteri previsti dal Piano regionale si chiarisce che gli elementi di cui sopra verranno riportati nella tavola PSC.V11, modificata così come precedentemente esposto. Nello specifico si inseriscono le Aree non idonee per ogni tipo di impianto ed in legenda la specifica di richiamo all'art. 24 del PRGR.</i></p>	<p>testi normativi all'interno della Scheda dei vincoli. Si evidenzia inoltre che gli indicatori individuati non sono cartografati correttamente (vd. ad esempio golena del Po). Infine di modifichi la scheda dei vincoli contenuta nel Capitolo 7 alla luce delle modifiche da effettuarsi alla Tav. PSC. V12.</p> <p>TAV. PSC V.11 AREE NON IDONEE PER IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI</p> <p>Premesso che con atto CP n.23 del 30.11.2016 è stata verificata la coerenza del PTCP con i criteri definiti dal PRGR in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, si evidenzia quanto segue.</p> <p>Le retinature utilizzate non permettono una chiara lettura dei contenuti (in particolare le aree non idonee per ogni tipo di impianto) della Tavola che deve recepire, in merito all'individuazione delle aree non idonee, i contenuti delle tavole vR1.1 e vR2.1 del PTCP, considerando anche i fattori escludenti per tipologie di impianto di cui ai prospetti 2 e 3 dell'Allegato R alle Norme del PTCP. Si riportino sulla Tav. PSC V.11 i contenuti presenti sulla Tav. PSC V.12 e non pertinenti con la medesima, relativi ai fattori escludenti di cui ai Prospetti 2 e 3 dell'Allegato R alle Norme di PTCP. Nella voce di legenda aree non idonee per ogni tipo di impianto deve comunque essere riportato il seguente testo: "al di fuori di ampliamenti di impianti per rifiuti urbani già autorizzati in aree perimetrate dal previgente piano rifiuti e confermate dal PPGR".</p>
11	<p>PSC NR.01 - Norme Tecniche di Attuazione <u>Art. 34 Biotopi umidi</u> Il comma 3 va integrato richiamando le disposizioni contenute nell'art. 16 comma 3 del PTCP. <u>Art.37 Unità di Paesaggio</u></p>	<p><i>"PSC NR.01 - Norme Tecniche di Attuazione</i> <i>Art. 34 Biotopi umidi</i> <i>Il comma 3 va integrato richiamando le disposizioni contenute nell'art. 16 comma 3 del PTCP. Si integre l'articolo</i> <i>Art.37 Unità di Paesaggio</i></p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Viste le controdeduzioni comunali, si condiziona l'intesa a quanto segue: <u>Art.37 Unità di Paesaggio</u></p>

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>Si adegui il testo normativo in riferimento ai contenuti della Tav. PSC 07, come modificata in riferimento alle specifiche riserve.</p> <p><u>Art. 39 Esempolari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela</u> Poiché nel territorio del Comune di Caorso sono presenti, forse caso unico in regione, un complesso di aree boschive tutelate (Bosco di Salici, il Filare di alberi, Salici e fragmiteti ecc) ai sensi della LR 2/1977 con decreto n. 996/1984, è necessario riformulare la norma con un maggiore riferimento al contesto locale.</p> <p><u>Art.40 Aree soggette a vincolo paesaggistico (DLgs 42/2004)</u> Si modifichino i commi 1 e 3, stralciando il riferimento al QC, considerata l'eliminazione della Tavola D1 ed inserendo il riferimento all'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli.</p> <p><u>Art.41 Beni culturali tutelati (Dlgs.42/2004)</u> Al fine di un migliore coordinamento delle Norme di Piano, si suggerisce di modificare il testo del comma 3, richiamando gli articoli 44, 46 e 47.</p> <p><u>Art.42 Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico</u> Si riformolino i commi 5 e 6 al fine di richiamare correttamente le disposizioni di cui all'art.22 del PTCP.</p> <p><u>Art.89 Centri storici e strutture insediative storiche non urbane</u> Si inserisca nel comma 3 dell'art.89 il rispetto alle direttive di cui al comma 5 dell'art.24 del PTCP.</p> <p><u>Art.99 Produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate</u> Si integri l'art.99 in riferimento ai contenuti della Tav. PSC V.12 come integrata in riferimento alla specifica riserva.</p> <p><u>Art.102 Viabilità</u> Come già evidenziato in sede di Intesa sul PSC</p>	<p><i>Si adegui il testo normativo in riferimento ai contenuti della Tav. PSC 07, come modificata in riferimento alle specifiche riserve. Si inserisce al comma 5 l'Unità di paesaggio fluviale</i></p> <p><i>Art. 39 Esempolari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela</i> <i>Poiché nel territorio del Comune di Caorso sono presenti, forse caso unico in regione, un complesso di aree boschive tutelate (Bosco di Salici, il Filare di alberi, Salici e fragmiteti ecc) ai sensi della LR 2/1977 con decreto n. 996/1984, è necessario riformulare la norma con un maggiore riferimento al contesto locale. si integra l'articolo</i></p> <p><i>Art.40 Aree soggette a vincolo paesaggistico (DLgs 42/2004)</i> <i>Si modifichino i commi 1 e 3, stralciando il riferimento al QC, considerata l'eliminazione della Tavola D1 ed inserendo il riferimento all'elaborato PSC SV - Schede dei Vincoli. Si corregge ed integra l'articolo</i></p> <p><i>Art.41 Beni culturali tutelati (Dlgs.42/2004)</i> <i>Al fine di un migliore coordinamento delle Norme di Piano, si suggerisce di modificare il testo del comma 3, richiamando gli articoli 44, 46 e 47. si integra l'articolo</i></p> <p><i>Art.42 Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico</i> <i>Si riformolino i commi 5 e 6 al fine di richiamare correttamente le disposizioni di cui all'art.22 del PTCP. si integra l'articolo</i></p> <p><i>Art.89 Centri storici e strutture insediative storiche non urbane</i> <i>Si inserisca nel comma 3 dell'art.89 il rispetto alle direttive di cui al comma 5 dell'art.24 del PTCP. si integra l'articolo</i></p> <p><i>Art.99 Produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate</i></p>	<p>Si adegui il testo normativo in riferimento ai contenuti della Tav. PSC 07, come modificata sulla base delle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.6, ossia inserendo nel comma 6), la subunità della bassa pianura.</p> <p><u>Art. 39 Esempolari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela</u> Relativamente all'art. 39, in particolare si invita il Comune a rivedere il testo integrato della norma e la legenda della Tavola V.PSC10, provvedendo alle necessarie correzioni ove siano presenti errori di tipo materiale (es. Salici e fragmiteli, Isola Di Pinedo, Langhe naturali caratterizzate da rilevanti specie idrofile).</p> <p><u>Art.42 Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico</u> Si riformuli il comma 6 come segue: "Le aree oggetto del presente articolo, sono comunque assoggettate alle disposizioni di cui all'art.22 del PTCP".</p> <p><u>Art.89 Centri storici e strutture insediative storiche non urbane</u> Si riformuli il comma 3 come segue: "L'Amministrazione Comunale attraverso il POC, opera in linea con quanto definito ai commi 5 e 6 dell'art.A-7 della sopracitata L.R.20/2000 e nel rispetto delle direttive di cui al comma 5 dell'art.24 del PTCP."</p> <p><u>Art.99 Produzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate</u> Si integri l'art.99 in riferimento ai contenuti della Tav. PSC V.12 come modificata sulla base delle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla</p>

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>vigente, la disciplina relativa alle infrastrutture per la mobilità di cui all'art.102 deve essere adeguata ai contenuti riportati in cartografia: il comma 1 deve essere modificato eliminando il riferimento al PTCP (il PSC non riporta infatti solo l'assetto viabilistico indicato nel Piano provinciale) ed inserendo il riferimento alla Tav.PSC 04. Inoltre nell'art.102 dovranno essere richiamate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.103 del PTCP eliminando i commi 5 e 6.</p> <p><u>Art.108 Elettrodotti e relative fasce di rispetto</u> Si inserisca nella disciplina di cui all'art.108 il riferimento alla Tav. PSC V.09 dove sono rappresentate le fasce di rispetto e gli eventuali corridoi di fattibilità; si modifichi il comma 1 in riferimento ai contenuti della citata tavola e si riformuli il comma 7 in riferimento alla legislazione regionale vigente. Si evidenzia infine che la disciplina di cui all'art.108, deve essere coordinata con le disposizioni di cui agli articoli 69 e 70.</p>	<p><i>Si integri l'art.99 in riferimento ai contenuti della Tav. PSC V.12 come integrata in riferimento alla specifica riserva si integra l'articolo.</i></p> <p><i>Art.102 Viabilità</i> <i>Come già evidenziato in sede di Intesa sul PSC vigente, la disciplina relativa alle infrastrutture per la mobilità di cui all'art.102 deve essere adeguata ai contenuti riportati in cartografia: il comma 1 deve essere modificato eliminando il riferimento al PTCP (il PSC non riporta infatti solo l'assetto viabilistico indicato nel Piano provinciale) ed inserendo il riferimento alla Tav.PSC 04 fatto. Inoltre nell'art.102 dovranno essere richiamate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.103 del PTCP eliminando i commi 5 e 6. si corregge ed integra l'articolo eliminando anche il comma 7 che riporta quanto già esplicitato al comma 3 del soprarichiamato art del PTCP</i></p> <p><i>Art.108 Elettrodotti e relative fasce di rispetto</i> <i>Si inserisca nella disciplina di cui all'art.108 il riferimento alla Tav. PSC V.09 dove sono rappresentate le fasce di rispetto e gli eventuali corridoi di fattibilità si integra il comma 3 ; si modifichi il comma 1 in riferimento ai contenuti della citata tavola e si riformuli il comma 7 si chiarisce che il comma in oggetto è il 5, pertanto si corregge inserendo il riferimento all'art 32 bis della LR 20/00 ed eliminando il decreto dirigenziale in riferimento alla legislazione regionale vigente Si integra il comma 2 riportando i riferimento normativi già richiamati all'art. 69. Si evidenzia infine che la disciplina di cui all'art.108, deve essere coordinata con le disposizioni di cui agli articoli 69 e 70. Si inserisce al comma 3 il richiamo agli artt 69 e 70"</i></p>	<p>riserva n.10.</p> <p><u>Art.108 Elettrodotti e relative fasce di rispetto</u> Si integri il comma 1 come segue: "... con tensione superiore o uguale a 15.000 Volt," e il comma 5 come segue: "... ai sensi dell'art.32bis della L.R.20/2000".</p>
VALSAT - VERIFICA DI CONFORMITÀ AI VINCOLI E PRESCRIZIONI			

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
12	Si valuti l'eventuale necessità di modificare o integrare il capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" contenuto sia nella "VALSAT V.REL - Relazione" che nella "VALSAT V.REL - Sintesi non Tecnica" rispetto alle modifiche da effettuarsi, in riferimento alle specifiche riserve, alla "Tavola dei vincoli" e Scheda dei vincoli".	<i>"Si valuti l'eventuale necessità di modificare o integrare il capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" contenuto sia nella "VALSAT V.REL - Relazione" che nella "VALSAT V.REL - Sintesi non Tecnica" rispetto alle modifiche da effettuarsi, in riferimento alle specifiche riserve, alla "Tavola dei vincoli" e Scheda dei vincoli" si verificano e aggiornano i contenuti della Valsat in relazione alle modifiche effettuate sulle tavole dei vincoli."</i>	INTESA ACCORDATA Considerate le modifiche effettuate in sede di controdeduzione comunale, la riserva è sciolta. Si provveda eventualmente a modificare il capitolo "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" contenuto sia nella "VALSAT V.REL - Relazione" che nella "VALSAT V.REL - Sintesi non Tecnica", sulla base delle modifiche effettuate alla Tav. PSC. V.09 (fasce di rispetto stradali) in riferimento alle valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali alla riserva n.8.
MODIFICA AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI E AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E INSERIMENTO AREA A SERVIZI PRIVATI			
13	Contestualmente all'inserimento di un'area a servizi privati nell'Ambito APA2, con la Variante in esame sono state individuate sulla Tav. PSC 06, le dotazioni private in territorio rurale, tra le quali anche le aree attrezzate a fotovoltaico, classificate come "Attrezzature tecnologiche e tecnico-distributive private" (già presenti nel POC); premesso che, relativamente alle dotazioni territoriali, si sono rilevate alcune difformità con il PSC e POC vigenti, in particolare relativamente all'individuazione del verde attrezzato, che è quindi necessario verificare, si provveda a riarticolare la legenda in modo da definire una sezione specifica per i servizi e attrezzature tecnologiche a carattere privato che non concorrono alla definizione degli standard ai sensi dell'art.A-22 della L.R.20/2000; si evidenzia inoltre che nelle voci di legenda della Tav. PSC 06, i riferimenti alle NTA di PSC non sono corretti. Infine è necessario integrare l'elaborato PSC NR.01 - Norme Tecniche di Attuazione con una specifica disciplina relativa a servizi e attrezzature tecnologiche a carattere privato; in particolare per quanto riguarda l'area a Servizi	<i>"Contestualmente all'inserimento di un'area a servizi privati nell'Ambito APA2, con la Variante in esame sono state individuate sulla Tav. PSC 06, le dotazioni private in territorio rurale, tra le quali anche le aree attrezzate a fotovoltaico, classificate come "Attrezzature tecnologiche e tecnico-distributive private" (già presenti nel POC); premesso che, relativamente alle dotazioni territoriali, si sono rilevate alcune difformità con il PSC e POC vigenti, in particolare relativamente all'individuazione del verde attrezzato, che è quindi necessario verificare (si chiarisce che tali difformità si presentano nel POC per un problema di data base che, per quel che riguarda il PSC è stato verificato ed allineato con il RUE in quanto strumento maggiormente di dettaglio e pertanto corretto), si provveda a riarticolare la legenda in modo da definire una sezione specifica per i servizi e attrezzature tecnologiche a carattere privato che non concorrono alla definizione degli standard ai sensi dell'art.A-22 della L.R.20/2000 si inserisce la voce relativa a "Servizi privati di quartiere" e si riarticola la tabella a riassuntiva, inserendo anche quella relativa</i>	INTESA CONDIZIONATA Per quanto riguarda l'area a Servizi privati - previsioni non attuate (Laghetto della Mandella), individuata in territorio rurale, nell'Ambito APA2 (vd. Tav. PSC 06), si integri l'art. 111bis con un comma specifico, al fine di disciplinarne l'attuazione secondo quanto previsto nella specifica scheda contenuta nella VALSAT del RUE.

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	privati – previsioni non attuate (Laghetto della Mandella), individuata in territorio rurale, nell'Ambito APA2, si evidenzia che solo in riferimento alla specifica disciplina sarà possibile valutarne l'ammissibilità.	alle aree di trasformazione; si evidenzia inoltre che nelle voci di legenda della Tav. PSC 06, i riferimenti alle NTA di PSC non sono corretti si correggono i riferimenti normativi. Infine è necessario integrare l'elaborato PSC NR.01 - Norme Tecniche di Attuazione con una specifica disciplina relativa a servizi e attrezzature tecnologiche a carattere privato si inserisce il nuovo articolo 111bis – Servizi privati; in particolare per quanto riguarda l'area a Servizi privati – previsioni non attuate (Laghetto della Mandella), individuata in territorio rurale, nell'Ambito APA2, si evidenzia che solo in riferimento alla specifica disciplina sarà possibile valutarne l'ammissibilità si chiarisce che la definizione di dettaglio delle dotazioni è rimandata al POC in termini di programmazione e definizione funzionale. Nello specifico la disciplina delle aree private è rimandata alla normativa degli strumenti di dettaglio. Si inserisce all'interno del nuovo art. 111bis il richiamo alla normativa di POC e RUE."	
CORREZIONE INCONGRUENZE IN ADEGUAMENTO AGLI STRUMENTI DI DETTAGLIO (RUE E POC)			
14	Premesso che con la variante in esame, si è provveduto alla correzione di incongruenze cartografiche in adeguamento agli strumenti di dettaglio (RUE e POC vigenti) , evidenziate e corrette dai medesimi Piani richiamando le disposizioni di cui agli artt. 28 (comma 3) e 33 (comma 4bis) della LR 20/00 e ss.mm. e riportate negli elaborati di Variante al PSC in esame, si rilevano ancora alcune difformità fra gli strumenti; si evidenzia ad esempio che è stata stralciata, senza motivazione, una parte di territorio urbanizzato ubicato nell'Ambito specializzato per attività	<i>"Premesso che con la variante in esame, si è provveduto alla correzione di incongruenze cartografiche in adeguamento agli strumenti di dettaglio (RUE e POC vigenti), evidenziate e corrette dai medesimi Piani richiamando le disposizioni di cui agli artt. 28 (comma 3) e 33 (comma 4bis) della LR 20/00 e ss.mm. e riportate negli elaborati di Variante al PSC in esame, si rilevano ancora alcune difformità fra gli strumenti; si evidenzia ad esempio che è stata stralciata, senza motivazione, una parte di territorio urbanizzato ubicato nell'Ambito specializzato per attività produttive</i>	INTESA CONDIZIONATA Viste le controdeduzioni comunali e considerato che anche gli elaborati di Variante al RUE in itinere evidenziano le incongruenze rilevate con la riserva (in particolare in merito al territorio urbanizzato compreso nell'APS1), per quanto non idoneamente motivato, si provveda a coordinare i contenuti di PSC con quelli di POC e di RUE vigenti, in considerazione delle correzioni apportate dal RUE in itinere.

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	produttive sovracomunale e classificato dal RUE come ambito APC3. Si provveda pertanto a coordinare i contenuti di PSC con quelli di RUE e POC vigenti; altre eventuali incongruenze rilevate devono essere idoneamente motivate.	<i>sovracomunale e classificato dal RUE come ambito APC3. Si provveda pertanto a coordinare i contenuti di PSC con quelli di RUE e POC vigenti; altre eventuali incongruenze rilevate devono essere idoneamente motivate si richiama la variante al RUE in corso di approvazione all'interno della quale si tratta il tema dell'allineamento degli strumenti. Si provvederà, successivamente all'approvazione della presente variante ad adeguare (con specifica giustificazione e descrizione all'interno della delibera consigliare) anche gli strumenti di dettaglio"</i>	
DIMENSIONAMENTO E DOTAZIONI TERRITORIALI			
15	Relativamente al Dimensionamento , premesso che il medesimo non è stato quantificato secondo le direttive di cui all'art.64 del PTCP (come era già stato rilevato in sede di Intesa relativa al PSC vigente), si evidenzia quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • occorre correggere i dati (sono presenti errori materiali) contenuti nella tabella relativa alle aree di trasformazione residenziali di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 4 dell'elaborato PSC REL – Relazione Illustrativa di Variante, riferiti agli standard richiesti; • occorre correggere il dato (errore materiale) contenuto nella tabella relativa alle aree di trasformazione produttive di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 4 dell'elaborato PSC REL – Relazione Illustrativa di Variante, riferito al totale della Sul max; si verifichino inoltre i dati riferiti alle aree di POC; • le correzioni di cui ai punti precedenti devono riguardare tutti gli elaborati di Variante che contengono tali dati (testo paragrafo 4.2, 4.3 	<i>"Relativamente al Dimensionamento, premesso che il medesimo non è stato quantificato secondo le direttive di cui all'art.64 del PTCP (come era già stato rilevato in sede di Intesa relativa al PSC vigente), si evidenzia quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • occorre correggere i dati (sono presenti errori materiali) contenuti nella tabella relativa alle aree di trasformazione residenziali di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 4 dell'elaborato PSC REL – Relazione Illustrativa di Variante, riferiti agli standard richiesti; si corregge ed integra con le osservazione pervenute dai privati i conteggi relativi al dimensionamento. Si chiarisce inoltre che gli errori nel dimensionamento sono dovuti al fattore di approssimazione del programma di calcolo excel. Per ovviare al meglio a questo problema si rendono visibili anche i primi due decimali. In questo modo il fattore di errore dovuto all'approssimazione si abbassa </i>	INTESA CONDIZIONATA Richiamando le valutazioni conclusive relative alle controdeduzioni comunali all'osservazione n.1, riportate nella sezione 2 del presente Allegato, si modifichi eventualmente il Dimensionamento di PSC.

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>dell'elaborato PSC REL – Relazione Illustrativa di Variante; testo e tabelle dell'elaborato QUADRO CONOSCITIVO – Relazione – sistema D paragrafo D.3.3). Si evidenzia infine che occorre correggere al punto 4 della Scheda d'ambito AN5, il dato relativo alla Sul max (ne sono riportati due) dell'area di trasformazione AN5.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>occorre correggere il dato (errore materiale) contenuto nella tabella relativa alle aree di trasformazione produttive di cui al paragrafo 4.2 del Capitolo 4 dell'elaborato PSC REL – Relazione Illustrativa di Variante, riferito al totale della Sul max; si verifichino inoltre i dati riferiti alle aree di POC si corregge ed integra con le osservazioni pervenute dai privati i conteggi relativi al dimensionamento;</i> • <i>le correzioni di cui ai punti precedenti devono riguardare tutti gli elaborati di Variante che contengono tali dati (testo paragrafo 4.2, 4.3 dell'elaborato PSC REL – Relazione Illustrativa di Variante; testo e tabelle dell'elaborato QUADRO CONOSCITIVO – Relazione – sistema D paragrafo D.3.3). Si evidenzia infine che occorre correggere al punto 4 della Scheda d'ambito AN5, il dato relativo alla Sul max (ne sono riportati due) dell'area di trasformazione AN5 si elimina il refuso.</i> 	
16	<p>Relativamente alle dotazioni territoriali, trattate nel paragrafo 4.3 dell'elaborato PSC REL – Relazione Illustrativa di Variante e rappresentate sulla Tav. PSC 06, si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella verifica delle dotazioni territoriali devono essere considerati gli abitanti effettivi e quelli potenziali, secondo le definizioni di cui al comma 8 dell'art.A-24 della L.R.20/2000; relativamente agli abitanti effettivi si considerino i dati più recenti disponibili, aggiornando il Quadro Conoscitivo sezione Sistema Economico e Sociale (andamento demografico); • l'articolazione delle tipologie di dotazioni territoriali considerate nella Tabella contenuta nel paragrafo 4.3 e nella Tav. PSC 06, deve essere verificata in riferimento all'art. A-24 	<p><i>"Relativamente alle dotazioni territoriali, trattate nel paragrafo 4.3 dell'elaborato PSC REL – Relazione Illustrativa di Variante e rappresentate sulla Tav. PSC 06, si evidenzia quanto segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>nella verifica delle dotazioni territoriali devono essere considerati gli abitanti effettivi e quelli potenziali, secondo le definizioni di cui al comma 8 dell'art.A-24 della L.R.20/2000; relativamente agli abitanti effettivi si considerino i dati più recenti disponibili, aggiornando il Quadro Conoscitivo sezione Sistema Economico e Sociale (andamento demografico) si considera il dato inserito sufficientemente aggiornato e comunque, vista la poco rilevante alterazione del dato stesso (da 4.785 abitanti inseriti nella documentazione agli atti a 4.751 abitanti aggiornati al dicembre 2015) non significativo;</i> 	INTESA ACCORDATA

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	della L.R.20/2000.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>l'articolazione delle tipologie di dotazioni territoriali considerate nella Tabella contenuta nel paragrafo 4.3 e nella Tav. PSC 06, deve essere verificata in riferimento all'art. A-24 della L.R.20/2000 si corregge la tabella spostando le Attrezzature tecnologiche e tecnico-distributive tra le dotazioni che non partecipano alla definizione degli standard.</i> 	
VALSAT			
17	<p><u>8.1 Schede valutative – Gli ambiti per nuovi insediamenti</u> Le Schede relative agli ambiti di trasformazione sono state modificate a seguito delle variazioni proposte con la Variante al PSC adottata. Dalla lettura della Relazione illustrativa della Variante, emerge in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata eliminata la Scheda relativo all'Ambito per nuovi insediamenti "AN 07 – Zerbio sud"; • a seguito di alcune richieste di privati, sono stati modificati gli ambiti di trasformazione AN 05, APS 01, APC 01 ed è stata individuata una nuova area a Servizi privati nell'ambito APA 02; • sono state modificate le superfici, inserendo nelle Schede sia il valore della "Superficie territoriale complessiva" che quello della "Superficie territoriale in trasformazione"; • sono state modificate tutte le superfici territoriali e, di conseguenza, i valori specifici degli "Abitanti insediabili" e degli "Standard richiesti", a seguito di alcuni aggiustamenti grafici. <p>Dalla contestuale lettura della ValSAT del PSC approvato, della relazione e della ValSAT di Variante al PSC, permangono le difformità rilevate in sede di valutazione finale sul DP in merito ai dati riportati nelle Schede di valutazione</p>	<p>"8.1 Schede valutative – Gli ambiti per nuovi insediamenti Le Schede relative agli ambiti di trasformazione sono state modificate a seguito delle variazioni proposte con la Variante al PSC adottata. Dalla lettura della Relazione illustrativa della Variante, emerge in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata eliminata la Scheda relativo all'Ambito per nuovi insediamenti "AN 07 – Zerbio sud"; • a seguito di alcune richieste di privati, sono stati modificati gli ambiti di trasformazione AN 05, APS 01, APC 01 ed è stata individuata una nuova area a Servizi privati nell'ambito APA 02; • sono state modificate le superfici, inserendo nelle Schede sia il valore della "Superficie territoriale complessiva" che quello della "Superficie territoriale in trasformazione"; • sono state modificate tutte le superfici territoriali e, di conseguenza, i valori specifici degli "Abitanti insediabili" e degli "Standard richiesti", a seguito di alcuni aggiustamenti grafici. <p>Dalla contestuale lettura della ValSAT del PSC approvato, della relazione e della ValSAT di Variante al PSC, permangono le difformità rilevate in sede di valutazione finale sul DP in merito ai dati riportati nelle Schede di valutazione degli ambiti (superficie territoriale,</p>	INTESA ACCORDATA

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>degli ambiti (superficie territoriale, abitanti insediabili e standard richiesti). Risulta necessario, quindi, che il Comune riveda gli elaborati della Variante al PSC, anche in coerenza con quanto evidenziato in merito alle aree di trasformazione nell'ambito della valutazione sul dimensionamento.</p> <p>Occorre chiarire l'utilità, all'interno del processo di valutazione ambientale, di distinguere la superficie territoriale da quella di trasformazione dell'ambito.</p> <p>Occorre correggere il valore della superficie territoriale complessiva dell'Ambito APS 01 – San Nazzaro-Caorso (pari a mq. 2.128.190), che sembra errato.</p>	<p><i>abitanti insediabili e standard richiesti). Risulta necessario, quindi, che il Comune riveda gli elaborati della Variante al PSC, anche in coerenza con quanto evidenziato in merito alle aree di trasformazione nell'ambito della valutazione sul dimensionamento si verificano e correggono i dati dimensionali degli ambiti.</i></p> <p><i>Occorre chiarire l'utilità, all'interno del processo di valutazione ambientale, di distinguere la superficie territoriale da quella di trasformazione dell'ambito si è ritenuto utile distinguere la superficie trasformabile da quella interamente ricompresa all'interno degli Ambiti Territoriali, in quanto all'interno degli stessi vi si collocano anche alcuni tessuti consolidati, da considerarsi quali contesto territoriale al quale "allacciare" le nuove aree di trasformazione.</i></p> <p><i>Occorre correggere il valore della superficie territoriale complessiva dell'Ambito APS 01 – San Nazzaro-Caorso (pari a mq. 2.128.190), che sembra errato. Si chiarisce che il dato fornito, ricomprendendo tutte le aree correlate al contesto urbano prevalentemente produttivo, sia consolidato che di nuova trasformazione, è corretto. Ciò detto verrà in questa sede rivisto sulla base delle richieste di declassamento avanzate dai privati."</i></p>	
18	<p><u>8.3 Variante urbanistica al PSC</u> In riferimento al testo riportato nel paragrafo analizzato: "Viste le tipologie delle modifiche proposte, si ritiene che le variazioni possano essere escluse da ulteriori approfondimenti ed indagini sulla sostenibilità in sede di PSC che di RUE ed inserita nello strumento contestualmente all'approvazione della presente variante, in quanto si limita a introdurre modifiche della</p>	<p><u>8.3 Variante urbanistica al PSC</u> In riferimento al testo riportato nel paragrafo analizzato: "Viste le tipologie delle modifiche proposte, si ritiene che le variazioni possano essere escluse da ulteriori approfondimenti ed indagini sulla sostenibilità in sede di PSC che di RUE ed inserita nello strumento contestualmente all'approvazione della presente variante, in quanto si limita a introdurre modifiche della</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>Si prende atto delle modifiche effettuate in sede di controdeduzione e si rammenta al Comune che, come dallo stesso affermato nel paragrafo 8.3, occorre che la ValSAT della Variante al RUE in corso consideri le previsioni proposte con il novo ambito APA 02 – Laghetto della Mandella e, in particolare, definisca e valuti i potenziali impatti indotti</p>

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
	<p>perimetrazione degli ambiti di intervento già valutati dal PSC”, si ritiene di evidenziare quanto segue.</p> <p>Nell'ambito della valutazione ambientale della Variante al PSC, il Comune ha predisposto il documento tecnico necessario a svolgere la specifica procedura modificando la ValSAT del PSC approvato. Come rilevato, nell'ambito delle valutazioni finali sul DP, si ritiene che il documento citato debba dar conto della necessità o meno di svolgere le varie attività di valutazione in riferimento alla Variante al PSC adottata. Si chiede, pertanto, di integrare il paragrafo 8.3 predisposto inserendo specifiche considerazioni in merito alla necessità o meno di effettuare approfondimenti riferiti a ciascuna delle attività valutative della Variante al PSC, oppure di inserire tali specifiche considerazioni in corrispondenza dei seguenti paragrafi:</p> <p>Capitolo 5. FASE 2°: La definizione e la valutazione degli obiettivi del PSC</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.1 Gli obiettivi generali di Piano; • 5.2 Gli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinati e la valutazione di coerenza degli obiettivi generali di Piano – Il confronto degli obiettivi del PSC con gli obiettivi dei Piani sovraordinati; • 5.3 Gli obiettivi specifici e le azioni di Piano; <p>Capitolo 7. FASE 4°: La valutazione delle azioni del PSC</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7.1 Gli aspetti metodologici; • 7.2 La valutazione di coerenza delle azioni di Piano; <p>Capitolo 8. FASE 5: La valutazione di sostenibilità</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8.1 Schede valutative – Gli ambiti per nuovi insediamenti; • Capitolo 11. Conclusioni 	<p><i>perimetrazione degli ambiti di intervento già valutati dal PSC”, si ritiene di evidenziare quanto segue.</i></p> <p><i>Nell'ambito della valutazione ambientale della Variante al PSC, il Comune ha predisposto il documento tecnico necessario a svolgere la specifica procedura modificando la ValSAT del PSC approvato. Come rilevato, nell'ambito delle valutazioni finali sul DP, si ritiene che il documento</i></p> <p><i>citato debba dar conto della necessità o meno di svolgere le varie attività di valutazione in riferimento alla Variante al PSC adottata. Si chiede, pertanto, di integrare il paragrafo 8.3 predisposto inserendo specifiche considerazioni in merito alla necessità o meno di effettuare approfondimenti riferiti a ciascuna delle attività valutative della Variante al PSC</i></p> <p><i>si inseriscono maggiori specifiche sulle modifiche che la variante apporterà allo strumento, fornendo anche stralci cartografici, in modo da rendere chiara ed evidente l'eshaustività del documento, così come formulato, oppure di inserire tali specifiche considerazioni in corrispondenza dei seguenti paragrafi:</i></p> <p><i>Capitolo 5. FASE 2°: La definizione e la valutazione degli obiettivi del PSC</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>5.1 Gli obiettivi generali di Piano;</i> • <i>5.2 Gli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinati e la valutazione di coerenza degli obiettivi generali di Piano – Il confronto degli obiettivi del PSC con gli obiettivi dei Piani sovraordinati;</i> • <i>5.3 Gli obiettivi specifici e le azioni di Piano;</i> <p><i>Capitolo 7. FASE 4°: La valutazione delle azioni del PSC</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>7.1 Gli aspetti metodologici;</i> • <i>7.2 La valutazione di coerenza delle azioni di</i> 	<p>dall'attuazione di tali previsioni individuando, qualora necessario, le idonee azioni di mitigazione e/o compensazione ambientale.</p> <p>Nella parte di testo in cui è proposta la descrizione delle modifiche, occorre aggiungere l'illustrazione della modifica relativa all'area di trasformazione R04, in quanto mancante.</p>

n°	RISERVE PROVINCIALI (atto G.P. n.66 del 01.06.2016)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
		<p>Piano; Capitolo 8. FASE 5: La valutazione di sostenibilità • 8.1 Schede valutative – Gli ambiti per nuovi insediamenti; Capitolo 11. Conclusioni”</p>	
19	<p><i>11. Conclusioni</i> Da ultimo, il documento di valutazione deve dare conto del mantenimento/verifica della sostenibilità complessiva del PSC, anche a seguito delle modifiche proposte con la Variante. Occorre, quindi, integrare il Capitolo 11 inserendo uno specifico testo di sintesi.</p> <p>A conclusione delle specifiche riserve formulate, si rammenta il rispetto di tutti gli adempimenti di tipo amministrativo di competenza del Comune in riferimento alla vigente normativa sulla VAS e che questa Amministrazione provvederà a formalizzare, nell’ambito del rilascio dell’Intesa sulla Variante al PSC, il Parere motivato anche sulla base dei pareri formulati dagli Enti con competenze in materia ambientale coinvolti nel procedimento di valutazione ambientale della Variante medesima, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m..</p>	<p><i>“11. Conclusioni</i> Da ultimo, il documento di valutazione deve dare conto del mantenimento/verifica della sostenibilità complessiva del PSC, anche a seguito delle modifiche proposte con la Variante. Occorre, quindi, integrare il Capitolo 11 inserendo uno specifico testo di sintesi. Si integra il testo. A conclusione delle specifiche riserve formulate, si rammenta il rispetto di tutti gli adempimenti di tipo amministrativo di competenza del Comune in riferimento alla vigente normativa sulla VAS e che questa Amministrazione provvederà a formalizzare, nell’ambito del rilascio dell’Intesa sulla Variante al PSC, il Parere motivato anche sulla base dei pareri formulati dagli Enti con competenze in materia ambientale coinvolti nel procedimento di valutazione ambientale della Variante medesima, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m..”</p>	<p>INTESA CONDIZIONATA</p> <p>In sede di controdeduzione, il Comune ha provveduto a modificare il documento di ValSAT del PSC vigente mediante l'aggiornamento del contenuto del Rapporto Ambientale del PSC con quello degli altri elaborati di Piano, modificati a seguito dell'adozione della Variante.</p> <p>Le modifiche proposte con la Variante al PSC consistono nell'eliminazione di alcune porzioni di previsioni produttive e residenziali inserite nel Piano vigente e, pertanto, già valutate nel percorso valutativo dello stesso. Si prende atto, quindi, che il Comune ha fornito le proprie indicazioni finalizzate a sostenere la non necessità di svolgere la procedura di valutazione ambientale della Variante al PSC, non risultando necessarie ulteriori valutazioni rispetto a quelle già effettuate nell'ambito della valutazione ambientale del Piano approvato, con le condizioni espresse nell'ambito del presente documento istruttorio.</p> <p>Si rammenta al Comune di coordinare la stesura del Rapporto Ambientale con quella della relativa Sintesi non Tecnica.</p> <p>Poiché, in considerazione della natura delle modifiche effettuate con la Variante al PSC, non è stata svolta la procedura di valutazione ambientale della stessa, questa Amministrazione, in qualità di Autorità competente per la VAS, non esprimerà il Parere motivato sulla Variante medesima.</p>

Allegato 2 – Sezione 2 - Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle osservazioni

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto (vengono assunti i contenuti e le motivazioni di cui all'Allegato C "Considerazioni in merito alle osservazioni pervenute", parte integrante e sostanziale dell'atto di controdeduzione comunale)				CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	Valutazioni conclusive
1	Prot. n. 463 del 26.01.2016	Ufficio Tecnico Comune di Caorso	1	Prot. n. 0008359 del 31.10.2015	Burgazzi Andrea e Clelia	Chiede che le aree di proprietà inserite nelle aree di trasformazione P01 e P02 vengano classificate come aree agricole	Si propone il declassamento delle aree oggetto di richiesta e di alcune aree limitrofe al fine di rendere il disegno urbanistico maggiormente coerente con lo stato dei luoghi	INTESA CONDIZIONATA Condividendo le controdeduzioni comunali, si accorda l'intesa relativamente ai punti 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Relativamente ai punti 1 e 5, considerato che: <ul style="list-style-type: none"> le modifiche in riduzione proposte riguardano le aree di trasformazione P01 e P02, ubicate nel PPST N.2 "S.Nazzaro-Caorso", la cui attuazione e sviluppo è definita attraverso l'Accordo territoriale sottoscritto dal Comune di Caorso, dal Comune di Monticelli d'Ongina e dalla Provincia in data 26.01.2012, le aree P01 e P02 sono definite nel suddetto Accordo come comparti a destinazione logistico-produttiva soggetti ad intervento unitario, interessando pertanto anche il Comune di Monticelli, in data 25.11.2016, il Co-
			2	Prot. n. 0008108 del 22.10.2015	Armellini Giovanna e Benedetta (Eredi Nazzani)	Chiede che le aree di proprietà inserite nell'area di trasformazione R02 vengano classificate come aree agricole	Si propone il declassamento delle aree oggetto di richiesta e di alcune aree limitrofe al fine di rendere il disegno urbanistico maggiormente coerente con lo stato dei luoghi	
			3	Prot. n. 0007982 del 17.10.2015	Mosconi Valentino e Celestino	Chiede che le aree di proprietà inserite nell'area di trasformazione R17 vengano classificate come aree agricole	Si propone il declassamento delle aree oggetto di richiesta e di alcune aree poste ad ovest delle stesse, al fine di rendere il disegno urbanistico maggiormente coerente con lo stato dei luoghi	
			4	Prot. n. 0009040 del 25.11.2015	Giudice Cosimo e Visentin Laura	Chiede che l'area di proprietà torni agricola	Si evidenzia che l'area inserita all'interno del tessuto urbano consolidato per una piccolissima parte (differentemente da quanto riportato nella cartografia allegata alla richiesta che si riferisce a cartografia superata). Pertanto si procede con la ridefinizione del perimetro del Territorio urbanizzato, rimandando l'area in oggetto all'ambito agricolo, e conseguentemente, all'interno	

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto (vengono assunti i contenuti e le motivazioni di cui all'Allegato C "Considerazioni in merito alle osservazioni pervenute", parte integrante e sostanziale dell'atto di controdeduzione comunale)			CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	Valutazioni conclusive	
						del RUE alla classificazione ad area agricola.	mune di Caorso con nota inviata alla Provincia (prot. prov.le n. 0031230), ha evidenziato che, in sede di approvazione della Variante al PSC, allo scopo di non modificare il perimetro del PPST n.2 definito nell'Accordo Territoriale sottoscritto il 26.01.2012, intende proporre al Consiglio Comunale di rivedere la propria decisione in merito all'accoglimento dell'osservazione presentata dai privati finalizzata allo stralcio dal PSC delle aree di trasformazione P01 e P02 ubicate nel Polo citato, si condiziona l'intesa alla modifica dell'accordo territoriale preliminarmente all'atto di approvazione, salvo che il Consiglio Comunale non intenda rivedere la propria decisione (di cui all'atto CC n.23 del 30.06.2016) in merito all'accoglimento dell'osservazione - punti 1 e 5, inerenti l'eliminazione di parte delle aree P01 e P02; nel caso in cui non si dovesse procedere con la modifica dell'accordo, la riduzione alle aree di	
			5	Prot. n. 0008973 del 23.11.2015	Franchi e altri	Chiede che le aree di proprietà inserite nell'area di trasformazione P02 vengano classificate come aree agricole		Si propone il declassamento delle aree oggetto di richiesta e di alcune aree poste ad ovest delle stesse, al fine di rendere il disegno urbanistico maggiormente coerente con lo stato dei luoghi
			6	Prot. n. 0009121 del 28.11.2015	Eredi Segalini Giordano	Chiede che le aree di proprietà inserite nell'area di trasformazione P08 vengano classificate come aree agricole		Si propone il declassamento delle aree oggetto di richiesta
			7	Prot. n. 0009269 del 05.12.2015	Colombi Luigi	Chiede che le aree di proprietà inserite nell'area di trasformazione R18 vengano classificate come aree agricole		Si propone il declassamento delle aree oggetto di richiesta
			8	Prot. n. 0009625 del 19.12.2015	Ronchetti Cornelio	Chiede che le aree di proprietà inserite nell'area di trasformazione R04 vengano classificate come aree agricole		Si propone il declassamento delle aree oggetto di richiesta
			9	Prot. n. 0001678 del 03.03.2015	Pighi Giandomenico	Chiede che la proprietà venga "estromessa dal PSC" e ricondotta alla classificazione agricola		Si evidenzia che l'area è inserita all'interno del tessuto urbano consolidato, pertanto si procede con la ridefinizione del perimetro del Territorio urbanizzato, rimandando l'area in oggetto all'ambito agricolo, e conseguentemente, all'interno del RUE alla classificazione ad

N.	Prot. comunale	Richiedente	Sintesi del contenuto (vengono assunti i contenuti e le motivazioni di cui all'Allegato C "Considerazioni in merito alle osservazioni pervenute", parte integrante e sostanziale dell'atto di controdeduzione comunale)				CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n.23 del 30.06.2016)	Valutazioni conclusive
							area agricola	trasformazione P01 e P02 non potrà essere ammessa e di conseguenza si dovranno modificare gli elaborati di variante al PSC interessati, al fine di mantenere la classificazione del PSC vigente.